IPSOA In Pratica

CONTABILITÀ E BILANCIO

2022

Wolters Kluwer

5. CREDITI

5.1. CREDITI VERSO CLIENTI
5.1.1. Definizione
5.1.2. Contabilizzazione iniziale
5.1.3. Valutazione: il presumibile valore di realizzo
5.1.4. Contabilizzazione dei crediti valutati al costo ammortizzato
5.1.5. Cancellazione e cessione dei crediti
5.1.6. Bilancio abbreviato e delle micro-imprese
5.1.7. Classificazione in bilancio
5.1.8. Nota integrativa e Relazione sulla gestione
5.2. CREDITI VERSO ALTRI
5.2.1. Definizione
5.2.2. Criteri di valutazione
5.2.3. Classificazione in bilancio
5.2.4. Nota integrativa e Relazione sulla gestione
5.3. CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI
5.3.1. Definizione
5.3.2. Criteri di valutazione
5.3.3. Classificazione in bilancio
5.3.4. Nota integrativa e Relazione sulla gestione
5.4. CREDITI DI FINANZIAMENTO
5.4.1. Momento di iscrizione
5.4.2. Valutazione

5.1. CREDITI VERSO CLIENTI

5.1.1. Definizione

I crediti sono da intendersi come il diritto a esigere, a una certa scadenza, determinati ammontari da clienti e da altri soggetti. Secondo la normativa civilistica sono **iscritti** in **bilancio** (precisamente nello **Stato patrimoniale**) nelle seguenti categorie:

- "A - **Crediti verso soci** per versamenti ancora dovuti";
- "B.III. - Immobilizzazioni finanziarie";
- "C - Attivo circolante".

I crediti iscritti nell'attivo circolante devono essere esposti in bilancio alla voce C.II dello Stato patrimoniale" (art. 2424, c.c.) e sono classificati nelle seguenti sette voci sulla base della natura del soggetto debitore:

1. crediti verso **clienti**;
2. crediti verso **imprese controllate**;
3. crediti verso **imprese collegate**;
4. crediti verso **controllanti**;
5. crediti verso **imprese sottoposte al controllo delle controllanti**;
6. 5-bis) crediti **tributari**;
7. 5-ter) **imposte anticipate**;
8. 5-quater) crediti **verso altri**.

Classificazione

Ai fini della classificazione dei crediti nell'**attivo circolante** piuttosto che tra le **immobilizzazioni** occorre prendere in considerazione l'**origine** del credito stesso, **finanziaria o commerciale**, indipendentemente dalla loro scadenza.
Più precisamente, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono quelli derivanti da rapporti contrattuali di natura **commerciale e gestionale**, indipendentemente dalla scadenza.
I crediti verso clienti (voce C.II.1 dell'**attivo patrimoniale**), in particolare, rappresentano crediti sorti in relazione a ricavi derivanti da operazioni di gestione caratteristica (c.d. **crediti di funzionamento**). Tali crediti sorgono solitamente a seguito della vendita di beni o alla prestazione di servizi che costituiscono l'oggetto dell'attività d'impresa.

Rimangono quindi esclusi da questa posta di bilancio:

- i crediti derivanti dalla **cessione di immobilizzazioni**;
- i crediti sorti nei confronti di **imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti**, i quali trovano specifica posizione in bilancio.

© Wolters Kluwer Italia

Tutti i crediti sorti per ragioni diverse dai ricavi di vendita sono iscrivibili in bilancio solo se esiste effettivamente "titolo" al credito, ovvero laddove le ragioni sottostanti rappresentino effettivamente un'**obbligazione di terzi verso l'impresa**.
Nei crediti verso clienti non sono inclusi quelli relativi alle imprese che si trovano sotto **controllo comune** (OIC 15). Tali crediti saranno rilevati in specifiche voci, ossia nella voce B.III.2.d) o nella voce C.II.5 in base alla natura immobilizzata o meno.

Crediti in scadenza nel medio-lungo termine

All'interno della voce "**crediti verso clienti**", è necessario indicare separatamente la **quota** dei **crediti** in scadenza nel **medio-lungo** termine (esigibili oltre l'esercizio successivo).
Conseguentemente, i crediti possono essere così classificati:
- crediti **a breve scadenza**;
- crediti **a media o lunga scadenza**.

La richiesta di esplicita indicazione della parte del credito esigibile oltre l'esercizio consente quindi di ottenere adeguate informazioni sulla situazione finanziaria della società (art. 2423 c.c.) permettendo dunque di realizzare uno degli obiettivi stessi del bilancio d'esercizio.
Ne deriva la necessità amministrativa, parallelamente a quanto previsto per i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, di realizzare un **apposito prospetto** in grado di **evidenziare** i **crediti** sulla **base** della loro **scadenza**.

Con riferimento alla **scadenza dei crediti**, la struttura di bilancio prevista dalla normativa civilistica richiede l'**esposizione separata** dei **crediti** esigibili a **breve** scadenza, rispetto a quelli a **media** o **lunga scadenza, al fine di fornire informazioni sulla situazione finanziaria della società.**

La separazione dell'importo dei crediti in funzione della scadenza è effettuata sulla base del periodo amministrativo annuale e, pertanto, rilevano:
- i crediti a breve o correnti, ossia crediti con esigibilità prevista entro 12 mesi;
- i crediti a medio e lungo termine o non correnti, ossia con esigibilità prevista oltre 12 mesi.

Scadenza oggettiva

Ai fini della classificazione in esame, la scadenza dei crediti deve essere determinata anzitutto in base alla scadenza contrattuale o legale (OIC 15), tenendo anche conto:
- di **fatti o eventi avvenuti entro** la data di riferimento del **bilancio**, previsti nel contratto e in grado di modificarne la scadenza originaria;
- della **realistica capacità** del **debitore** di adempiere all'obbligazione;
- dell'**orizzonte temporale** in cui il **creditore** ritiene ragionevole poter **esigere** il **credito** vantato.

In altri termini, laddove vi sia difformità tra la data di scadenza prevista contrattualmente e quella oggettiva, in virtù del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, sarà la **scadenza oggettiva** a dover prevalere nella classificazione dei crediti tra breve e medio-lungo termine (OIC 15).
Pertanto, occorre valutare per quali crediti è ragionevole prevedere un incasso entro 12 mesi, tenendo conto anche della destinazione durevole o meno del relativo investimento finanziario.

Gli importi rilevanti di debiti verso parti con le quali si vantano anche crediti devono essere classificati tra le passività in bilancio e non portati a diretta riduzione del credito, a meno che non vi sia l'**effettiva possibilità** di **compensazione** da un punto di vista legale (art. 1243 c.c.).
La **compensazione** può essere effettuata soltanto tra due "posizioni" che hanno per oggetto una somma di **denaro** o una quantità di **cose fungibili** dello **stesso genere** e che sono ugualmente liquide ed esigibili. Si ricorda che la **compensazione** può avvenire altresì per **volontà** delle **parti**, le quali possono stabilirne anche preventivamente le condizioni (ai sensi dell'art. 1252 c.c.).

Contabilizzazione iniziale 5.1.2.

I crediti devono essere **rilevati** secondo il criterio del **costo ammortizzato**, tenendo conto del fattore temporale (art. 2426, c. 1, n. 8 c.c.) e sono iscrivibili in bilancio soltanto ove siano **già maturati** i relativi **ricavi** (OIC 15).
Di conseguenza, fermo restando l'esistenza di casi particolari, detti ricavi vengono riconosciuti, sulla base del **principio di competenza** (➡17.8.1.), quando si verificano **entrambe** le seguenti condizioni:
- il **processo produttivo** dei beni o dei servizi è stato **completato**;
- si è verificato il **passaggio sostanziale** (e non formale) del titolo di **proprietà**.

Salvo che le condizioni e gli accordi contrattuali non prevedano diversamente, il trasferimento dei rischi e dei benefici si verifica:
- con la **spedizione** o **consegna** dei beni nel caso di vendita di beni mobili;

© Wolters Kluwer Italia

- con la data di stipulazione del contratto di compravendita per i beni per i quali è richiesto l'**atto pubblico**;
- quando la prestazione è stata effettuata nel caso di **servizi**.

Vendita a rate con riserva della proprietà

La rilevazione del ricavo di vendita e del relativo credito avviene alla consegna (OIC 15, par. 29), indipendentemente dal passaggio di proprietà, in quanto, in questo caso specifico stabilisce che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma **assume** i **rischi** dal momento della **consegna** (art. 1523 c.c.).

Con riferimento ai **crediti commerciali**, tipicamente a **breve termine** (entro 12 mesi) e **senza** significativi **costi** di **transazione**, l'introduzione del criterio del **costo ammortizzato** non produce di fatto cambiamenti rispetto alla precedente prassi (OIC 15).
Questo perché la natura a breve termine del credito e l'assenza di costi di transazione supportano la ragionevole presunzione che gli effetti, tanto dell'applicazione del costo ammortizzato, quanto dell'attualizzazione, siano in buona sostanza irrilevanti (art. 2423, c. 4, c.c.).

Per quanto concerne le normali operazioni di scambio con soggetti terzi, la rilevazione dei crediti avviene al momento dell'**emissione** della **fattura**. Ne consegue dunque che l'impresa, per effettuare la rilevazione dei crediti relativi alla vendita di beni o servizi, attende l'emissione della fattura.

CASO 1 - Emissione e registrazione della fattura
Vendita di prodotti del valore di 2.400 + IVA (22%) con regolamento a 60 giorni data fattura. La fattura attiva viene emessa e registrata in data 15/4/"n".

15/4/"n" - Emissione e registrazione della fattura attiva

SP	C.II.1	Crediti verso clienti	2.928	
SP	D.12	IVA a debito		528
CE	A.1	Ricavi di vendita		2.400

Tale modalità operativa non determina alcun problema fino a quando il periodo in cui avviene l'operazione coincide con quello in cui si emette la fattura. Tuttavia, spesso accade che alcune **operazioni** siano effettuate in **prossimità** della **chiusura** dell'**esercizio** ed è dunque necessario **rilevare** i beni o i servizi ceduti **senza** l'**emissione** della relativa **fattura**, che avverrà nell'esercizio successivo.
Tale rilevazione avviene nel conto "**crediti per fatture da emettere**", come contropartita dei ricavi già maturati, da contabilizzare nella voce "**C.II.1 - Crediti verso clienti**".

CASO 2 - Imputazione dei ricavi per fatture da emettere
Al 31/12 dell'anno "n" l'azienda ALFA non ha ancora emesso fattura per una cessione di beni del valore di euro 5.000 realizzata in data 24/12/"n".

Imputazione dei ricavi per fatture da emettere

SP	C.II.1	Crediti per fatture da emettere	5.000	
CE	A.1	Ricavi di vendita		5.000

Altri due aspetti meritevoli di attenzione nella trattazione dei crediti sono:
a. le problematiche riconducibili ai **tempi di riscossione**;
b. gli effettivi **strumenti tecnici** utilizzati per l'**incasso** dei crediti.

Anticipo da clienti

Tra le problematiche legate ai tempi di riscossione, di particolare interesse appare l'incasso anticipato del credito (**anticipi da clienti**), antecedente rispetto alla data di effettiva vendita dei prodotti/servizi. In tal caso la registrazione contabile richiede la distinzione delle seguenti fasi:
- il ricevimento dell'**anticipo** da parte del cliente;
- l'emissione da parte dell'azienda della **nota di variazione** (ai fini IVA) dell'anticipo;
- la **fatturazione** all'atto della vendita, che dovrà tuttavia considerare l'anticipo già contabilizzato di cui al precedente punto.

© Wolters Kluwer Italia

CASO 3 - Ricevimento di un anticipo da cliente

L'azienda ALFA riceve in data 1/05/x un anticipo da un cliente relativo ad una futura vendita per un importo pari a euro 5.000 regolato tramite banca. Il giorno stesso l'azienda procede con l'emissione della relativa nota di variazione IVA. Il mese successivo, in data 10/06/x l'azienda ALFA procede con la vendita di prodotti (e relativa fatturazione) per un importo complessivo pari a euro 12.000+IVA (22%).

1/05/X - Ricevimento dell'anticipo dal cliente

SP	C.II.1	Crediti v/clienti		5.000
SP	C.IV.1	Banca c/c	5.000	

In seguito alla ricezione dell'anticipo occorre **scorporare l'IVA** (22%) in modo tale da emettere la relativa fattura. In questo caso, poiché l'importo ricevuto a titolo di anticipo è pari a euro 5.000, lo scorporo dell'IVA avverrà nel seguente modo:
122:100 = 5.000 : x
X= 4.098 base imponibile (anticipo)
4.098 * 0,22 = 902 IVA (anticipo)

1/05/x - Emissione della fattura (dell'anticipo)

SP	C.II.1	Crediti v/clienti	5.000	
SP	D.12	IVA a debito		902
SP	D.6	Clienti c/anticipi		4.098

10/06/x - Emissione della fattura sulla vendita di prodotti

SP	C.II.1	Crediti verso clienti	9.640	
SP	D.6	Clienti c/anticipi	4.098	
SP	D.12	IVA a debito		1.738
CE	A.1	Ricavi di vendita		12.000

con:
IVA a debito = 22% sul valore della vendita (12.000) al netto dell'anticipo già fatturato (4.098) = 7.902*0,22 = 1.738
Credito v/cliente = 12.000+IVA - 5.000 = 14.640 - 5.000 = 9.640

Strumenti tecnici d'incasso

Quanto agli strumenti tecnici di incasso occorre anzitutto precisare che il principale strumento dovrebbe essere rappresentato dal c/c bancario. In aggiunta è utile considerare la presenza di forme alternative di regolamento dei crediti, tra cui le ricevute bancarie e le cambiali attive.
Le **ricevute bancarie (Ri.Ba.)** rappresentano, anzitutto, semplici documenti che permettono l'incasso dei crediti vantati nei confronti della propria clientela e richiedono necessariamente l'intervento di un'azienda di credito. L'utilizzo di tale strumento richiede la compilazione di un documento (la Ri.Ba) da parte dell'azienda creditrice. Tale documento deve contenere gli estremi della fattura che ha generato il credito e le generalità dell'azienda cliente. Una volta compilata, la Ri.Ba. dovrà essere inviata alla banca di appoggio che si occuperà dell'incasso inviando apposita notifica al soggetto debitore con esplicita individuazione della modalità di pagamento (ad esempio indicando lo sportello presso il quale effettuare il pagamento). Oggi le Ri.Ba. cartacee sono state sostituite da procedure elettroniche, ma rimane del tutto invariata la logica sottostante e dunque la conseguente contabilizzazione.

CASO 4 - Incasso del credito tramite emissione di Ri.Ba.

L'azienda ALFA emette in data 6/05/x una ricevuta bancaria per l'incasso di un credito di euro 4.000. Il documento è inviato alla banca di appoggio che, per il servizio di incasso, addebita commissioni per euro 20. A scadenza (20/05/x) il debitore esegue regolarmente il pagamento.

© Wolters Kluwer Italia

6/05/x

Nessuna rilevazione contabile è richiesta poiché l'azienda di credito offre esclusivamente un servizio di incasso, senza alcun servizio di smobilizzo del credito.

20/05/x

SP	C.II.1	Crediti v/clienti		4.000
CE	B.7.	Commissioni bancarie per l'incasso	20	
SP	C.IV.1	Banca c/c	3.980	

Pur non trattandosi di un titolo di credito, la Ri.Ba. non rappresenta esclusivamente uno strumento di incasso, ma può assumere anche la funzione di strumento di smobilizzo del credito, allorché l'azienda di credito proceda con l'**accredito salvo buon fine** (s.b.f.) della ricevuta stessa, ovvero quando la banca conceda effettive anticipazioni su tali documenti. In questo caso la banca anticiperà anzitutto il valore della Ri.Ba. al netto di eventuali commissioni, procedendo poi con la liquidazione periodica degli interessi maturati in funzione degli importi anticipati e del periodo intercorso tra la data di smobilizzo del credito e quella del suo effettivo incasso.

CASO 5 - Incasso del credito tramite presentazione s.b.f. di Ri.Ba.

L'azienda ALFA emette in data 6/05/x una ricevuta bancaria per l'incasso di un credito di euro 4.000. Il documento è presentato alla banca di appoggio per l'anticipo s.b.f. La banca addebita commissioni per euro 20. A scadenza (20/05/x) il debitore esegue regolarmente il pagamento. Interessi passivi maturati sull'anticipo pari a euro 50.

6/05/x

SP	D.3.	Ricevute bancarie presentate s.b.f.		4.000
CE	B.7.	Commissioni bancarie per l'incasso	20	
SP	C.IV.1	Banca c/c	3.980	

20/05/x

SP	C.II.1	Crediti v/clienti		4.000
SP	D.3.	Ricevute bancarie presentate s.b.f.	4.000	

Liquidazione periodica degli interessi passivi

CE	C.17.	Interessi passivi bancari	50	
SP	C.IV.1	Banca c/c		50

Uno strumento alternativo di incasso del credito è rappresentato dalle **cambiali attive**. Seppur utilizzate in modo non più così diffuso anche a seguito del maggior onere rispetto alle ricevute bancarie (spese di bollo pari al 12 per mille dell'importo), l'emissione di cambiali (pagherò o tratte) a saldo di un credito presenta tuttavia il vantaggio per il creditore di poter contare su un titolo di natura esecutiva in grado di consentire il protesto in caso di mancato pagamento da parte del soggetto debitore.

CASO 6 - Emissione di cambiali attive

L'azienda ALFA emette una cambiale tratta, accettata dal soggetto debitore, a fronte di un credito di importo pari a euro 3.500.

SP	C.II.1	Crediti v/clienti		3.500
SP	C.II.1.	Effetti attivi	3.500	

© Wolters Kluwer Italia

Come nel caso delle ricevute bancarie, anche in presenza di cambiali attive l'azienda potrà smobilizzare il suo credito richiedendo il loro anticipo s.b.f. Le rilevazioni contabili coincideranno sostanzialmente con quelle già presentate per l'anticipo s.b.f. delle Ri.Ba.
Di fronte alla necessità di smobilizzare i propri crediti commerciali, l'azienda potrebbe ricorrere anche all'operazione di **anticipazione delle fatture** che documentano i crediti. Si tratta di fatto di un'**operazione di finanziamento** a **breve termine**, realizzata con la clausola s.b.f., che consente di ottenere l'importo del credito anticipatamente rispetto alla naturale scadenza in tutti i casi di possibili tensioni finanziarie. Al tempo stesso, la possibilità di poter contare su tale strumento di smobilizzo potrebbe consentire all'azienda di riconoscere alla propria clientela condizioni particolarmente vantaggiose in termini di tempistiche di pagamenti, potendo accrescere così la propria potenziale clientela. È pur vero, in questo caso, che il potenziale accrescimento di fatturato sarà ottenuto a scapito di oneri bancari e interessi passivi maturati sul periodo di anticipazione concessa. Operativamente, in presenza di anticipi su fatture la banca procederà anticipando s.b.f. una parte dell'importo della fattura, applicando cioè uno **scarto** di entità variabile in base al grado di affidabilità dell'impresa cliente (scarso solitamente **non superiore al 30%** dell'importo complessivo della fattura). Si procederà quindi con la comunicazione al soggetto debitore dell'avvenuta cessione del credito e con la periodica liquidazione degli interessi passivi maturati in base agli importi anticipati e al periodo che intercorre tra l'anticipazione e la data di effettivo pagamento da parte del cliente.

CASO 7 - Anticipazione su fatture

L'azienda ALFA in data 1/05/x cede alla propria banca un credito di euro 6.500 documentato da una specifica fattura (fattura n. 10 emessa in data 1/05/x nei confronti del cliente BETA). La banca anticipa l'85% dell'importo della fattura e liquida in data 1/06/x interessi passivi maturati sull'operazione per un importo pari a euro 120. In data 10/06/x la fattura è pagata regolarmente dall'azienda debitrice.
Importo anticipato = 6.500 * 0,85 = 5.525

1/05/x

SP	D.3.	Banca c/anticipi su fatture		5.525
SP	C.IV.1	Banca c/c	5.525	

1/06/x

CE	C.17.	Interessi passivi bancari	120	
SP	C.IV.1	Banca c/c		120

10/06/x

SP	C.II.1	Crediti v/clienti		6.500
SP	D.3.	Banca c/anticipi su fatture	5.525	
SP	C.IV.1	Banca c/c	975	

Valutazione: il presumibile valore di realizzo 5.1.3.

I crediti devono essere iscritti secondo il **valore presumibile di realizzazione**. Questa disposizione si riferisce alla generalità dei crediti, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante, indipendentemente dal soggetto debitore (ex art. 2426, c. 1 n. 8, c.c.).
Il legislatore non prevede ulteriori indicazioni in relazione alla nozione di "valore presumibile di realizzazione".
A tal proposito, occorre fare riferimento ai principi contabili nazionali (OIC 15). Punto di partenza per procedere alla determinazione del valore di presunto realizzo dei crediti è il valore di iscrizione iniziale, ossia il **valore nominale** del **credito** (eventualmente attualizzato), che va poi rettificato in modo tale da tener conto di eventuali:

- **resi** e **rettifiche** di fatturazione;
- **sconti** e **abbuoni**;
- costi direttamente attribuibili alla **transazione** che ha generato il credito.

© Wolters Kluwer Italia

I **crediti** sono rappresentati **in bilancio** al **netto** del **fondo svalutazione crediti**, da stanziarsi nell'esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore. In definitiva si tratta della somma che si ritiene di poter ragionevolmente incassare, sulla base delle informazioni disponibili sulla situazione finanziaria del debitore.

Fondo svalutazione crediti

Il **valore nominale** dei **crediti** in bilancio deve essere quindi **rettificato** tramite un fondo svalutazione appositamente stanziato per le perdite per inesigibilità che:
- possono ragionevolmente essere previste;
- sono inerenti ai **saldi** dei crediti esposti in bilancio.

Detto fondo deve essere sufficiente (adeguato ma non eccessivo) per coprire, nel rispetto del **principio di competenza**, non solo le perdite derivanti da situazioni di inesigibilità già manifestatesi, ma anche quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti.

L'**inesigibilità**, certa o presunta, di alcuni crediti può essere già **nota** al momento della redazione del bilancio, come ad esempio, nel caso di:
- debitori falliti o comunque in dissesto;
- liti giudiziarie;
- contestazioni;
- debitori irreperibili.

Per converso, in relazione ad altri crediti, le situazioni di **inesigibilità**, pur essendo intrinseche nei saldi, possono manifestarsi **in esercizi successivi** a quello dell'iscrizione dei crediti in bilancio.

Al fine di **stimare** il **fondo svalutazione crediti** una società deve anzitutto **valutare** se sussistano degli **indicatori** che facciano ritenere probabile che un **credito** abbia **perso valore**, quindi procedere allo stanziamento del fondo svalutazione crediti. Possibili **esempi di tali indicatori** sono (OIC 15, par. 60):
- l'esistenza di significative **difficoltà finanziarie** del debitore;
- una violazione del contratto, quale un **inadempimento** o un **mancato pagamento** (di interessi o di quota capitale);
- il riconoscimento al debitore di una **concessione** che, in assenza di difficoltà finanziaria del debitore, **non** sarebbe stata **accordata**;
- l'esistenza di una significativa probabilità che il **debitore** dichiari **fallimento** o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- l'esistenza di **condizioni nazionali** o **locali sfavorevoli** o cambiamenti sfavorevoli nello specifico settore economico di appartenenza del debitore in grado di condizionare sensibilmente i futuri flussi finanziari stimati del credito.

La verifica dell'esistenza degli **indicatori** di **perdita di valore** può essere realizzata ricorrendo a differenti tipologie di criteri:
- **analitici**;
- **sintetici**.

Procedimento analitico - Nel procedimento di stima analitico, gli amministratori svolgono un'analisi del **rischio d'insolvenza** specifico dei singoli crediti, sulla base di elementi quali:
- il grado di **anzianità** dei crediti scaduti;
- le abitudini e le **condizioni economiche** dei debitori;
- le condizioni economiche del settore, dell'azienda e di **rischio** del **Paese**.

Tale procedimento è utilizzabile soprattutto in presenza di un numero limitato di crediti. Una volta determinate le **presunte perdite** per inesigibilità, si procede **svalutazione** del **valore nominale** dei crediti.

Procedimento sintetico - A integrazione o in sostituzione del suddetto procedimento analitico, in determinate circostanze, è prevista la possibilità di stimare le perdite presunte su crediti a livello di portafoglio e attraverso un procedimento (c.d. procedimento sintetico) che si avvale di **formule pratiche** (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate), la cui validità dovrebbe essere poi costantemente verificata (apportando eventualmente correzioni per tener conto della congiuntura corrente) (OIC 15, par. 61, 62). Dette formule sono ritenute accettabili soltanto laddove consentano di raggiungere risultati simili a quelli ottenuti con il procedimento analitico descritto in precedenza.

© Wolters Kluwer Italia

L'utilizzo del procedimento di stima sintetica è ammesso, ad esempio, in presenza di un **elevato frazionamento** di **crediti**, quando cioè i crediti sono **numerosi** e individualmente non significativi (OIC 15, par. 61).

Se la **stima** del **fondo svalutazione** crediti avviene a **livello** di **portafoglio**, i crediti sono raggruppati sulla base delle caratteristiche di **rischio di credito** simile che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere gli importi dovuti (considerando, a titolo di esempio, il settore economico di appartenenza dei debitori, l'area geografica se rilevante per il suddetto rischio, per classi di scaduto, per garanzie presenti etc.). Posto che lo scopo del **fondo svalutazione crediti** è quello di fronteggiare i rischi di perdite sui crediti in bilancio, l'**incertezza** nella determinazione di tali **perdite** presuppone l'applicazione di criteri di **svalutazione prudenziali**, da cui dovranno scaturire valori adeguati ma non eccessivi.
Indipendentemente dal procedimento adottato, da un punto di vista contabile, a fronte della svalutazione dei crediti imputata a Conto economico, pari al valore delle perdite presunte, viene istituito un apposito **fondo svalutazione** crediti, il quale:
- sarà **alimentato** in ciascun esercizio con le **svalutazioni effettuate**;
- sarà **ridotto** di un ammontare pari alle **perdite** su crediti **accertate**.

Se in un esercizio successivo a quello in cui si è provveduto a contabilizzare una svalutazione vengono meno le ragioni che in precedenza avevano giustificato la svalutazione stessa (ad esempio significativo miglioramento della solvibilità del debitore), la svalutazione già rilevata non può essere mantenuta, ma andrà stornata (**ripristino del valore del credito**).

CASO 8 - Svalutazione dei crediti

In seguito all'analisi condotta dagli amministratori sul rischio d'insolvenza specifico dei singoli crediti si stanzia un accantonamento al fondo svalutazione crediti pari a euro 2.000. A seguito di tale accantonamento il fondo svalutazione crediti ammonta a euro 3.560.

Accantonamento al fondo svalutazione crediti - 31/12/"n"

CE	B.10.d)	Svalutazione crediti	2.000	
SP	C.II.1.	Fondo svalutazione crediti		2.000

In data 18/2/"n+1" si registra lo stralcio di crediti per insolvenza per un importo pari a euro 1.100

SP	C.II.1	Fondo svalutazione crediti	1.100	
SP	C.II.1.	Crediti verso clienti		1.100

Rilevazione alternativa

CE	B.14	Perdite su crediti	1.100	
SP	C.II.1.	Crediti verso clienti		1.100

Quindi si procede con utilizzo del fondo adottando un procedimento indiretto.

CE	A.5	Utilizzo fondo svalutazione crediti		1.100
SP	C.II.1.	Fondo svalutazione crediti	1.100	

I crediti commerciali possono non essere totalmente realizzati anche per ragioni diverse dalle vere e proprie perdite per inesigibilità.
In effetti è frequente che, successivamente alla data di chiusura del bilancio, vi siano **resi di merci** o **prodotti** da parte dei clienti o comunque si debba procedere a **rettifiche** di **fatturazione**.
I motivi che possono condurre a rettifiche sono i più svariati, ma sono sostanzialmente riconducibili a:
- **merci difettose**;
- merci **eccedenti** le **ordinazioni**;
- **differenze** di **qualità**;
- **ritardi** di **consegna**;

© Wolters Kluwer Italia

– applicazioni di **prezzi diversi** da quelli **concordati**;
– **errori** di conteggio **fatture**.

Tali circostanze, se di ammontare rilevante, devono essere tenute in considerazione nella determinazione del **valore di presunto realizzo**. L'accantonamento deve essere fatto sulla base di stime effettuate non solo sulla base dell'esperienza, bensì prendendo in considerazione ogni altro elemento utile.

I resi su vendite, che come già anticipato trovano origine in difformità qualitative del prodotto inviato rispetto a quanto contrattualmente previsto o, più in generale, in inadempienze contrattuali, sono rilevati dal soggetto venditore a seguito dell'emissione di una nota di variazione (valida ai fini IVA) a favore del cliente. Dalla nota di variazione risulta sia la riduzione dell'originario importo dei ricavi sia la contestuale riduzione dell'IVA a debito e del credito.

CASO 9 - Resi su vendite

Si consideri la restituzione di prodotti venduti e fatturati per un importo pari a 5.000 + IVA (22%) poiché non perfettamente conformi a quanto previsto contrattualmente.

Emissione della nota di variazione IVA

CE	A.1.	Resi su vendite	5.000	
SP	D.12	IVA a credito	1.100	
SP	C.II.1	Crediti v/clienti		6.100

Alternativamente la rilevazione contabile avrebbe potuto prevedere, in luogo dell'utilizzo del conto IVA a credito, l'addebito del conto IVA a debito e la rettifica del conto "Ricavi di vendita" anziché l'utilizzo del conto specifico "Resi su vendite". L'impiego del conto "Resi su vendite", tuttavia, appare preferibile poiché consente di ottenere maggiori e più precise informazioni dal sistema dei conti aziendale.

In ultima analisi è opportuno rilevare come la contabilizzazione dei resi su vendite potrebbe avvenire in modo ancor più semplice, **rettificando** cioè i **ricavi di vendita** nella successiva fattura di vendita emessa nei confronti del medesimo cliente.

CASO 10 - Resi su vendita (rettifica ricavi con emissione nuova fattura)

Riprendendo la situazione e i dati del caso "Resi su vendite" (➡**5.1.3.**) e considerando l'emissione di una nuova fattura nei confronti del medesimo cliente per un importo pari a euro 20.000 + IVA (22%), la rilevazione (contestuale) della nuova vendita e del precedente reso richiederebbe la seguente (unica) scrittura contabile:

CE	A.1.	Ricavi di vendita		15.000
SP	D.12	IVA a debito		3.300
SP	C.II.1	Crediti v/clienti	18.300	

Nel determinare il presumibile valore di realizzo occorre considerare anche la possibilità di un incasso inferiore a quello previsto, conseguenza di **sconti e abbuoni** che potranno venire concessi al momento dell'incasso stesso. Sconti e abbuoni devono essere stimati nell'ammontare e, a fronte di tali stime, gli amministratori dovranno prevedere un adeguato stanziamento in bilancio.

I **crediti in valuta** devono essere iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al Conto economico. L'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo (art. 2426, c. 1, n. 8-bis c.c.).

CASO 11 - Esportazioni dirette (cessione prodotti a clienti extracomunitari). Differenze negative su cambi

In data 5/12/"n" l'azienda emette fattura di vendita di beni a favore di un cliente negli Stati Uniti per un importo pari a 2.000 dollari. Il cambio del giorno è pari a 0,90 euro/dollaro. Al 31/12 il credito non è stato ancora incassato. Il cambio al 31/12 è pari a 0,88 mentre quello alla data di pagamento, avvenuto in data 10/1/"n+"1, è pari a 0,85 euro/dollaro.

© Wolters Kluwer Italia

Liquidazione del ricavo di vendita (5/12/"n")

SP	C.II.1	Crediti v/clienti esteri	1.800	
CE	A.1	Ricavi di vendita		1.800

Rilevazione del credito al 31/12 - Non si pone il problema della distribuzione di utili effettivamente maturati poiché la differenza su cambi è negativa.

SP	C.II.1	Crediti v/clienti esteri		40
CE	C.17bis	Differenze negative su cambi	40	

Incasso del credito (10/1/"n+1")

SP	C.II.1	Crediti v/clienti esteri		1.760
CE	C.17bis	Differenze negative su cambi	60	
SP	C.IV.1	Banca c/c	1.700	

CASO 12 - Esportazioni dirette (cessione prodotti a clienti extracomunitari). Differenze positive su cambi

In data 5/12/"n" l'azienda emette fattura di vendita di beni a favore di un cliente negli Stati Uniti per un importo pari a 2.000 dollari. Il cambio del giorno è pari a 0,90 euro/dollaro. Al 31/12 il credito non è stato ancora incassato. Il cambio al 31/12 è pari a 0,93 mentre quello alla data di pagamento, avvenuto in data 10/1/"n+"1, è pari a 0,95 euro/dollaro.

Liquidazione del ricavo di vendita (5/12/"n")

SP	C.II.1	Crediti v/clienti esteri	1.800	
CE	A.1	Ricavi di vendita		1.800

In data 31/12 si pone il problema della possibile distribuzione di utili non effettivamente maturati per la parte di utile "riconducibile" alla differenza positiva su cambi (1.860 - 1.800 = 60) che è rilevata a Conto economico, ma non ancora realizzata. In questo caso, dunque, la differenza relativa all'adeguamento al tasso di cambio in essere al 31/12 sarà imputata in una specifica voce del Conto economico (voce C17-bis). In sede di approvazione del bilancio e di conseguente **delibera di destinazione del risultato**, occorrerà evitare la distribuzione di tale porzione di risultato tramite la costituzione di una specifica riserva (OIC 26). Questa riserva non sarà distribuibile fino al momento del successivo effettivo realizzo della differenza positiva su cambi, ma potrà essere utilizzata a copertura delle perdite pregresse. Ciò è perfettamente coerente con quanto previsto dalla normativa nazionale che stabilisce che l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo (art. 2426, c. 1, n. 8-bis, c.c.). e laddove il risultato netto dell'esercizio si presenti inferiore all'utile generato dall'oscillazione dei cambi sulle poste in valuta, l'importo da iscrivere nella riserva non distribuibile del netto deve essere pari al (minore) risultato dell'esercizio.
Alla luce di quanto precisato, nel caso in esame le scritture contabili saranno le seguenti:

SP	C.II.1	Crediti v/clienti esteri	60	
CE	C.17bis	Differenze positive su cambi		60

SP	A. VI	Riserve disponibili (straordinaria)	60	
SP	A. VI	Riserva utili da conversione cambi		60

© Wolters Kluwer Italia

Incasso del credito (10/1/"n+1")				
SP	C.II.1	Crediti v/clienti esteri		1.860
CE	C.17bis	Differenze positive su cambi		40
SP	C.IV.1	Banca c/c	1.900	
SP	A. VI	Riserve disponibili (straordinaria)		60
SP	A. VI	Riserva utili da conversione cambi	60	

5.1.4. Contabilizzazione dei crediti valutati al costo ammortizzato

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (ex art. 2426, c. 1, n. 8). Si sottolinea altresì che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono **irrilevanti**. Vi è la presunzione che gli effetti siano irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ovvero con scadenza inferiore ai 12 mesi).
In sede di **rilevazione iniziale**, nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia in linea (ossia non significativamente diverso) con il tasso di interesse di mercato, nessun problema si pone in merito al cosiddetto **fattore temporale**.

Il **tasso** di **interesse** di **mercato** è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella presa a riferimento. Nel determinare tale tasso d'interesse è necessario massimizzare l'utilizzo di parametri osservabili di mercato al fine di ridurre il più possibile gli inevitabili spazi di soggettività presenti.

In caso contrario, invece, il valore di **iscrizione iniziale** del **credito** sarà pari al **valore attuale** dei **flussi finanziari futuri** riconducibili al credito, più gli eventuali costi di transazione.
Per **costo di transazione** deve intendersi un costo che non sarebbe stato sostenuto dall'azienda se questa non avesse acquisito, emesso o dismesso l'attività finanziaria. Essi possono includere, a titolo di puro esempio, gli **onorari** e le **commissioni** pagati a soggetti terzi (notai, consulenti, mediatori), i **contributi** pagati a organismi di regolamentazione e le **tasse** e gli **oneri** sui **trasferimenti**. I costi di **transazione** non includono, invece, premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto e pagati alla controparte.
In definitiva, nel caso sia applicabile il criterio del costo ammortizzato (ossia non si tratti di crediti con **scadenza inferiore** ai **12 mesi**) è possibile distinguere le seguenti due situazioni:
- applicazione del **costo ammortizzato** in **assenza** di attualizzazione;
- applicazione del costo ammortizzato in **presenza** di **attualizzazione**.

Applicazione del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

Valore di iscrizione iniziale - In questo caso il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal **valore nominale** del **credito**, al **netto** di tutti i **premi**, gli **sconti**, gli **abbuoni** ed inclusivo dei costi di transazione.
I **costi di transazione** (e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito) sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il **criterio** dell'**interesse effettivo.** Di conseguenza tali differenze risulteranno ammortizzate lungo tutta la durata attesa del credito e integreranno (dunque rettificheranno) gli interessi attivi calcolati al tasso nominale.
In tal modo il tasso di interesse effettivo rimarrà costante lungo tutta la durata del credito e con riferimento al valore contabile.

I costi di transazione che si presume possano essere sostenuti all'atto della successiva cessione del credito non devono essere inclusi nella valutazione al costo ammortizzato.

Secondo il criterio dell'interesse effettivo, il **tasso effettivo di rendimento** (c.d. TIR) è il tasso di rendimento che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri generati dal credito e il valore di rilevazione iniziale del credito stesso.

© Wolters Kluwer Italia

I **flussi finanziari futuri** utilizzati per il calcolo del tasso di interesse effettivo non includono le perdite e le svalutazioni future dei crediti. Unica eccezione è rappresentata dall'ipotesi di acquisto di un credito in cui il valore iniziale del credito già rifletta perdite stimate per inesigibilità.

Valutazione successiva - Successivamente alla rilevazione iniziale, il procedimento per determinare il valore dei crediti in bilancio (adottando il criterio del costo ammortizzato) prevede:

- la **determinazione** degli **interessi** applicando il criterio del **tasso di interesse effettivo** sul valore contabile del credito (a inizio esercizio o alla più recente data di rilevazione);
- **aggiungere** il valore degli **interessi**, determinato come al punto precedente, al **valore contabile** del credito;
- **sottrarre** gli **incassi** per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
- sottrarre le **svalutazioni** e le **perdite** su crediti.

Quanto alle **svalutazioni sui crediti**, nel caso di adozione del criterio del costo ammortizzato, l'importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla **differenza** tra il valore **contabile** e il valore dei **flussi finanziari futuri stimati**, **ridotti** degli importi che si prevede di non incassare, **attualizzati** adottando il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale del credito (che non viene dunque modificato dopo l'originaria determinazione).
L'importo della svalutazione deve essere registrato nelle apposite voci previste nel Conto economico.
Anche in questo caso se in un esercizio successivo vengono meno le ragioni che in precedenza avevano giustificato una svalutazione (ad esempio significativo miglioramento della solvibilità del debitore), la **svalutazione** già rilevata non può essere mantenuta, ma andrà **stornata**.
Ovviamente, il **ripristino del valore del credito** non può determinare un valore dello stesso superiore al valore del credito al costo ammortizzato che sarebbe stato contabilizzato in assenza di svalutazione.

Se successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie **stime** di flussi finanziari futuri (ad esempio prevede che il credito sia incassato successivamente rispetto alla scadenza) essa deve **rettificare** il **valore contabile** del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati.

La società ricalcola il **valore contabile** del credito alla **data** di **revisione** della stima dei **futuri flussi**, attualizzando i nuovi flussi al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La **differenza** tra il **valore attuale** rideterminato del credito alla data di revisione delle stime e il valore **precedente stimato** alla stessa data è rilevata nel Conto economico all'intero della categoria "**oneri e proventi finanziari**".

CASO 13 - Valore nominale incassato integralmente alla scadenza prevista
In data 1/1 si contabilizza un credito di importo pari a euro 50.000 con scadenza a 5 anni, costi di transazione di euro 1.000, tasso nominale (contrattuale) pari a 10%. Interessi annuali posticipati e valore nominale rimborsato integralmente a scadenza.
Prospetto dei flussi di cassa dell'operazione:
Anno 0: - 51.000 (rettificati tenendo conto degli oneri di contrazione).
Anno 1: + 5.000.
Anno 2: + 5.000.
Anno 3: + 5.000.
Anno 4: + 5.000.
Anno 5: + 55.000.
Sulla base dei suddetti flussi, il tasso di interesse effettivo (TIR) risulta essere pari a 9,48%, non significativamente differente dal tasso di interesse di mercato. Si presenta di seguito, per ciascun anno, l'importo delle rettifiche da apportare e le relative rilevazioni contabili.

Anno	Flussi	Interessi al TIR	Interessi al TIR - interessi al nominale	Valore del credito al costo ammortizzato
0	- 51.000	0		51.000
1	5.000	4.834,49	-165,50	50.834,49
2	5.000	4.818,80	-181,19	50.653,30
3	5.000	4.801,63	-198,36	50.454,93

Anno	Flussi	Interessi al TIR	Interessi al TIR - interessi al nominale	Valore del credito al costo ammortizzato
4	5.000	4.782,82	-217,17	50.237,76
5	55.000	4.762,24	-237,76	50.000,00

A titolo di puro esempio, nell'esercizio "3" il valore degli interessi attivi da contabilizzare sarà pari a euro 4.801,63 (determinato applicando sul valore contabile del credito a inizio periodo, pari a 50.653,30, il TIR), ma l'importo effettivamente incassato è pari a euro 5.000. Occorrerà intervenire contabilmente per allineare l'importo degli interessi di competenza al TIR.
Quindi (anno 3):

Rilevazione degli interessi attivi di competenza

SP	C.II.1	Crediti	4.801,63	
CE	C.16.a	Interessi attivi		4.801,63

Rilevazione degli interessi effettivamente incassati nell'esercizio

SP	C.IV.1	Banca c/c	5.000	
SP	C.II.1	Crediti		5.000

In questo modo il valore dei crediti al 31/12 sarà pari a: 50.653,30 - 5.000 + 4.801,63 = euro 50.454,93.
Nell'ultimo esercizio (anno 5) si avranno le seguenti registrazioni:

SP	C.II.1	Crediti	4.762,23	
CE	C.16.	Interessi attivi		4.762,23

SP	C.IV.1	Banca c/c	5.000	
SP	C.II.1	Crediti		5.000

quindi:

SP	C.IV.1	Banca c/c	50.000	
SP	C.II.1	Crediti		50.000

CASO 14 - Valore nominale incassato in quote costanti durante il periodo contrattuale
In data 1/1 si contabilizza un credito commerciale di importo pari a euro 50.000 con scadenza a 5 anni, costi di transazione di euro 1.000, tasso nominale (contrattuale) pari a 10%. Interessi annuali posticipati e valore nominale rimborsato cinque quote costanti.
Prospetto dei flussi di cassa dell'operazione:
Anno 0: - 51.000 (rettificati tenendo conto degli oneri di contrazione).
Anno 1: + 15.000.
Anno 2: + 14.000.
Anno 3: + 13.000.
Anno 4: + 12.000.
Anno 5: + 11.000.
Sulla base dei suddetti flussi, il tasso di interesse effettivo (TIR) risulta essere pari a 10,84%, non significativamente differente dal tasso di interesse di mercato. Si presenta di seguito, per ciascun anno, l'importo delle rettifiche da apportare e le relative rilevazioni contabili.

© Wolters Kluwer Italia

Anno	Flussi	Interessi al TIR	Interessi al TIR - interessi al nominale	Valore del credito al costo ammortizzato
1	15.000	4.685,05	-314,94	40.685,05
2	14.000	3.737,48	-262,51	30.422,54
3	13.000	2.794,73	-205,26	20.217,27
4	12.000	1.857,23	-142,76	10.074,51
5	11.000	925,48	-74,51	0,00

A titolo di puro esempio, nell'esercizio "3" il valore degli interessi attivi da contabilizzare sarà pari a euro 2.794,73 (determinato applicando sul valore contabile del credito a inizio periodo, pari a 30.422,54, il TIR), ma l'importo effettivamente incassato è pari a euro 3.000. Occorrerà intervenire contabilmente per allineare l'importo degli interessi di competenza al TIR.
Quindi (Anno 3):

Rilevazione degli interessi attivi di competenza

SP	C.II.1	Crediti	2.794,73	
CE	C.16.	Interessi attivi		2.794,73

Rilevazione degli interessi e della quota capitale effettivamente incassati nell'esercizio

SP	C.IV.1	Banca c/c	13.000	
SP	C.II.1	Crediti		13.000

In questo modo il valore dei crediti al 31/12 sarà pari a: 30.422,54 + 2.794,73 - 13.000 = euro 20.217,27.
Nell'ultimo esercizio (anno "5") si avranno le seguenti registrazioni:

SP	C.II.1	Crediti	925,48	
CE	C.16.	Interessi attivi		925,48

quindi:

SP	C.IV.1	Banca c/c	11.000	
SP	C.II.1	Crediti		11.000

Vendita a dilazione con interessi espliciti a condizioni di mercato

In questo caso il valore nominale del credito coinciderà con il valore attuale dei futuri flussi finanziari e il **tasso nominale** al quale maturano gli interessi (che coincide con il tasso di interesse effettivo per l'assenza di costi di transazione) è allineato al **tasso di mercato**. Il **valore iniziale** di **iscrizione** del credito sarà dunque **pari** al suo **valore nominale**.

Applicazione del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

Valore di iscrizione iniziale - Nella valutazione dei crediti occorre tener conto del "fattore temporale" (art. 2426, c. 1, n. 8 c.c.). Al fine di tenere conto di tale prescrizione, in sede di iscrizione iniziale del credito occorrerà confrontare il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali con quello di mercato.
Laddove i due tassi summenzionati risultassero sostanzialmente uguali, nessuna differenza emergerà rispetto a quanto già rilevato (➡5.1.2.). In caso contrario, il tasso di interesse di mercato dovrà essere utilizzato per attualizzare i flussi di cassa derivanti dal credito.
Il **valore** di **iscrizione iniziale** del credito sarà quindi pari al:
valore attuale dei flussi (al tasso di mercato) - costi di transazione (eventuali)

© Wolters Kluwer Italia

Valutazione successiva - Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale del credito, occorre calcolare il **tasso di interesse effettivo** (TIR) secondo la stessa procedura indicata al punto precedente.
Se il tasso di interesse effettivo determinato in sede di iniziale rilevazione del credito dovesse successivamente discostarsi dai tassi di mercato, tale tasso non dovrà comunque più essere modificato/aggiornato.
In estrema sintesi, in presenza di **crediti** commerciali con scadenza **superiore ai 12 mesi**, che non prevedano corresponsione di interessi o lo prevedano a condizioni significativamente diverse da quelle di mercato, tali crediti (e i relativi ricavi) si rileveranno inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi generati dal credito al **tasso di mercato**. La **differenza** tra **valore** di **iscrizione** e **valore a scadenza** sarà rilevato a Conto economico come **provento finanziario** lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

In presenza di crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri associati al credito, determinato al tasso di mercato, è rilevata tra i **proventi** (o **oneri**) finanziari del Conto economico al momento della rilevazione iniziale.

CASO 15 - Vendita a dilazione con interessi espliciti e adozione di un tasso nominale significativamente inferiore a quello di mercato
Si supponga che un credito commerciale pari a 122.000,00 euro, sorto all'inizio dell'anno "n" preveda il pagamento di interessi posticipati al tasso nominale semestrale del 1% e il seguente piano di rimborso:
- 1 luglio "n", 40.000 euro;
- 31 dicembre "n", 40.000 euro;
- 1 luglio "n+1", 42.000 euro.

L'utilizzo di un **tasso nominale** di interesse significativamente **inferiore** ai **valori** normalmente praticati sul **mercato** per operazioni similari con termini e condizioni comparabili richiede l'attualizzazione dei futuri flussi finanziari derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato al fine di ottenere il valore iniziale di iscrizione del credito stesso.
Il tasso di mercato semestrale per operazioni similari per termini e condizioni è pari al 4%. Lo schema dei flussi finanziari è dunque il seguente (al tasso nominale):

Date	Credito residuo	Interessi al tasso nominale (1%)	Quota capitale	Flussi finanziari complessivi
1 luglio "n"	122.000	1.220	40.000	41.220
31 dicembre "n"	82.000	820	40.000	40.820
1 luglio "n+1"	42.000	420	42.000	42.420

In sede di rilevazione iniziale i crediti sono iscritti al valore attuale determinato applicando il tasso di mercato, ossia il 4% semestrale. La formula per l'attualizzazione dei crediti è la seguente:
$VA = C/(1+i)^t$
dove:
VA = valore attuale dei crediti;
C = importo dei crediti commerciali;
i = tasso d'interesse;
t = tempo.
Il valore attuale dei crediti è quindi pari a (adottando il tasso di interesse di mercato):
$41.220/(1+0,04)^1 + 40.820/(1+0,04)^2 + 42.420/(1+0,04)^3 = 115.086,23$ euro.
In sede di rilevazione iniziale occorre quindi sommare al valore attuale dei flussi finanziari così ottenuti i **costi di transazione**, in questo caso per ipotesi pari a zero. In assenza di costi di transazione, inoltre, non sarà necessario calcolare il tasso di interesse effettivo poiché questo coinciderà necessariamente con il tasso di interesse di mercato (ossia con il tasso impiegato nell'attualizzazione).

© Wolters Kluwer Italia

Conseguentemente, l'evoluzione del valore del credito e gli interessi attivi impliciti saranno determinati nel modo che segue:

Data	Valore contabile credito a inizio periodo (A)	Interessi al TIR (= tasso di mercato) su A (B)	Interessi percepiti effettivamente (C)	Quota credito effettivamente rimborsata (D)	Valore contabile del credito a fine periodo A+B-C-D
1 luglio "n"	115.086,23	4.603,45	1.220	40.000	78.469,68
31 dicembre "n"	78.469,68	3.138,79	820	40.000	40.788,47
1 luglio "n+1"	40.788,47	1.631,54	420	42.000	0

Le scritture contabili saranno le seguenti:

Iscrizione del credito (1 gennaio "n")

SP	C.II.1	Crediti v/clienti	122.000	
CE	A.1	Ricavi di vendita		122.000

Successiva rettifica per garantire l'imputazione del credito al valore attuale dei flussi

SP	C.II.1	Crediti v/clienti		6.913,77
CE	A.1	Ricavi di vendita	6.913,77	

L'importo di iniziale iscrizione dei crediti è dunque pari a euro 122.000 - 6.913,77 = euro 115.086,23.

Incasso (1 luglio "n")

SP	C.IV.1	Banca c/c	41.220	
CE	C.16.d	Interessi attivi		1.220
SP	C.II.1.	Crediti v/clienti		40.000

Incasso (31 dicembre "n")

SP	C.IV.1	Banca c/c	40.820	
CE	C.16.d	Interessi attivi		820
SP	C.II.1.	Crediti v/clienti		40.000

Rettifiche al 31 dicembre "n"
Interessi attivi registrati nell'esercizio: 1.220+820 = 2.040.
Interessi attivi di competenza: 4.603,45+3.138,79 = 7.742,24.
Differenza da imputare: 5.702,24.

SP	C.II.1	Crediti v/clienti	5.702,24	
CE	C.16.d	Interessi attivi		5.702,24

Cancellazione e cessione dei crediti 5.1.5.

La società procede alla cancellazione del credito dal bilancio quando (OIC 15, par. 71-77):

– i **diritti contrattuali** sui flussi finanziari derivanti dal credito **si estinguono** (parzialmente o totalmente);

– la **titolarità** dei **diritti contrattuali** sui flussi finanziari derivanti dal credito è **trasferita** e con essa sono **trasferiti** sostanzialmente tutti i **rischi** inerenti il credito.

I diritti contrattuali si **estinguono** per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni e servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le **clausole contrattuali**, quali, a titolo meramente esemplificativo, gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.

Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un'operazione di **cessione** che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del credito (individuato dal valore nominale del credito iscritto nell'attivo al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti) al momento della cessione è rilevata come perdita da cessione da iscriversi alla voce B14 del Conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.

Quando la **cessione** del **credito non** comporta la sua **cancellazione** dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di fin qui precisate (OIC 15).

Nelle cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio, i costi dell'operazione sono, di norma, riflessi in interessi e commissioni da corrispondere al cessionario che trovano separata rilevazione nel Conto economico in base alla loro natura.

Con riferimento alla **cessione**, si ricorda che, in via generale, i **crediti** possono essere **ceduti**:

– a **soggetti specializzati** nella **gestione** e nell'**incasso** degli stessi (ad esempio società di factoring, istituti di forfaiting, società di cartolarizzazione), qualora ne ricorrano le condizioni;
– ad un qualsiasi **terzo**, avvalendosi della disciplina prevista dal codice civile (artt. 1260-1267).

Sotto un altro profilo, è possibile distinguere tra:

– **cessioni pro solvendo**, nell'ipotesi in cui sia prevista un'azione di regresso da parte del cessionario nei confronti del cedente;
– **cessioni pro soluto**, in caso contrario.

Cessione "pro soluto"

I crediti ceduti definitivamente **senza azione di regresso** (pro soluto), sono quelli per cui si **trasferisce** all'acquirente il **rischio d'insolvenza** in quanto con la cessione, in sostanza, viene garantita l'esistenza ma non la solvibilità degli stessi.

In tal caso i crediti ceduti devono essere rimossi dal bilancio, ponendo come contropartita l'**utile** o la **perdita** derivante, la quale sarà pari alla differenza tra il valore ricevuto e il valore cui i crediti erano iscritti in bilancio.

Qualora anche a seguito della cessione definitiva del credito (senza diritto di regresso) siano stati **trasferiti tutti i rischi** inerenti i crediti oggetto della cessione, ma rimangano in capo al soggetto cedente esclusivamente alcuni rischi minimali, è da valutare la necessità di effettuare un apposito accantonamento al "fondo per rischi e oneri" laddove ricorrano determinate condizioni: **probabilità di realizzazione dell'evento** temuto (evento probabile, possibile, remoto) e la **possibilità o meno di stimare il "danno" conseguente** (OIC 31).

Dalla combinazione delle due variabili emergono dunque tre differenti situazioni:

a. **rischio probabile con danno stimabile**, che richiede lo stanziamento nel fondo e la presenza in nota integrativa del commento relativo alla situazione di incertezza con eventuali chiarimenti circa la possibilità di rischi di perdite superiori allo stanziamento stesso;
b. **evento probabile ma perdita non stimabile**, che richiede esclusivamente la precisazione in nota integrativa di tutte le informazioni necessarie per valutare il rischio, senza nessuna iscrizione di specifici fondi in bilancio;
c. **evento remoto**, indipendentemente dalla possibilità o meno di stimare il possibile danno, che non richiede né iscrizione in bilancio di specifici fondi, né alcuna indicazione in nota integrativa.

Cessione "pro solvendo"

I crediti ceduti **con azione di regresso** (pro solvendo) **non** prevedono il **trasferimento del rischio d'insolvenza**; al contrario, tale rischio rimane in capo alla società cedente. In genere, il credito ceduto ad una società di factor può avvenire con accredito a scadenza o anticipato.

Dal punto di vista contabile persiste mantenimento in bilancio dei crediti in questione, in quanto non è avvenuto integralmente il passaggio dei rischi e dei benefici connessi al credito (OIC 15).

© Wolters Kluwer Italia

L'**anticipazione** concessa dal cessionario **genererà** contabilmente un **debito** a fronte della liquidità ricevuta e il credito ceduto pro solvendo permarrà tra le attività, assoggettato alla valutazione per eventuali inadempimenti come sopra descritto.

CASO 16 - Cessione del credito pro soluto

L'azienda ALFA ha deciso di smobilizzare parte del proprio credito per ottenere subito liquidità, eliminando ogni possibile rischio di regresso in caso di insolvenza del debitore. A tal fine l'azienda predispone una cessione pro soluto di un credito di euro 200.000 a fronte di un incasso netto di euro 192.000.
La società ALFA procederà quindi alla seguente rilevazione contabile:

SP	C.II.1	Crediti		200.000,00
CE	B.14	Sconti	8.000,00	
SP	C.IV.1	Banca c/c	192.000,00	

CASO 17 - Cessione del credito pro solvendo

L'azienda ALFA ha deciso di smobilizzare parte del proprio credito per ottenere subito liquidità, senza eliminare il possibile rischio di regresso in caso di insolvenza del debitore. A tal fine l'azienda predispone una cessione pro solvendo di un credito di euro 200.000 a fronte di un incasso netto di euro 198.000. In questo caso i crediti ceduti sono da considerarsi come una **garanzia** per l'anticipazione concessa. Si dovrà procedere quindi con la rilevazione di un debito verso la società di factoring, debito che verrà eliminato in caso di pagamento del debitore "ceduto" alla scadenza del credito. Laddove il debitore non dovesse effettuale il pagamento a scadenza, l'azienda di factoring procederà nei confronti dell'azienda cedente.
La società ALFA procederà alla seguente rilevazione contabile:

SP	D.5.	Debiti v/società di factoring		200.000,00
CE	B.14	Sconti	2.000,00	
SP	C.IV.1	Banca c/c	198.000,00	

In caso di pagamento del debitore (a scadenza):

SP	D.5	Debiti v/società di factoring	200.000,00	
SP	C.II.1	Crediti		200.000,00

In caso di mancato pagamento da parte del debitore la società di factoring chiederà il pagamento all'azienda cedente (a scadenza):

SP	D.5	Debiti v/società di factoring	200.000,00	
SP	C.IV.1	Banca c/c		200.000,00

Bilancio abbreviato e delle micro-imprese 5.1.6.

Con riferimento alla rilevazione iniziale dei crediti, nel **bilancio in forma abbreviata** e in quello delle **micro-imprese** (art. 2435-bis e 2435-ter c.c.) i crediti possono essere valutati al **valore di presumibile realizzo**, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
In questo caso i **costi** di **transazione** iniziali sono rilevati tra i **risconti attivi** (voce D dell'attivo dello Stato patrimoniale).
Quanto ai prospetti contabili lo Stato patrimoniale del bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) e delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 c.c. con la **lettera maiuscola** e con **numeri romani**.

© Wolters Kluwer Italia

Nel bilancio abbreviato, i crediti verso clienti sono esposti cumulativamente nella voce C.II, unitamente agli altri crediti del circolante. Deve, in ogni caso, essere indicata la parte esigibile oltre l'esercizio successivo.

5.1.7. Classificazione in bilancio

Nella voce crediti verso clienti possono essere inclusi:
- crediti verso clienti documentati da **fatture**;
- crediti verso clienti documentabili da **fatture da emettere**;
- crediti verso **enti pubblici** ed assimilati in qualità di clienti;
- **cambiali attive**, comprese quelle allo sconto o all'incasso;
- **ricevute bancarie** in portafoglio o all'incasso;
- crediti verso società di **factoring**;
- crediti per interessi di **mora**;
- altri crediti commerciali.

Tali classificazioni rappresentano quelle comunemente applicate, poiché imposte dalla prassi contabile interna. Ciò non toglie la possibilità, per i redattori del bilancio, di fornire ulteriori e più precise informazioni, sia attraverso uno schema di bilancio maggiormente dettagliato, che mediante indicazioni in Nota integrativa.

Stato patrimoniale

I crediti sono esposti nello Stato patrimoniale al **netto** di **svalutazioni** e **altre rettifiche** (ad esempio rettifiche di fatturazione, sconti ed abbuoni) per ridurli al valore di presunto realizzo, salvo i casi in cui i crediti ai quali tali accantonamenti si riferiscono non siano più iscritti in bilancio ovvero le rettifiche comportino il pagamento di somme. In tali casi essi sono esposti come passività, nei fondi per rischi ed oneri o nei debiti, a seconda del rapporto sottostante.

Conto economico

Si classificano gli **accantonamenti** e le **svalutazioni** dei **crediti commerciali** e diversi iscritti nell'attivo circolante (OIC 15, nella voce B.10.d) del Conto economico "svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide").

Le **perdite** realizzate su crediti non derivanti da valutazioni, (ad esempio derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B.14 "oneri diversi di gestione" del Conto economico, previo l'utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione crediti.

5.1.8. Nota integrativa e Relazione sulla gestione

La normativa civilistica stabilisce alcune informazioni "minime" da fornire nella Nota integrativa relativamente ai crediti (➡17.6.). Tuttavia, tale contenuto è stato integrato dall'OIC 15, in modo tale da fornire una rappresentazione più completa possibile della situazione dell'impresa.

Complessivamente, nella Nota integrativa è necessario riportare:
- i **criteri** applicati per la **valutazione**, le **rettifiche** e la **conversione di valori** non espressi all'origine e in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, c. 1, n. 1 c.c.);
- l'appartenenza del credito anche **a voci diverse** da quelle nella quale è iscritto, se ciò sia necessario per la comprensione del bilancio (art. 2424, c. 2, c.c.);
- le **variazioni** intervenute nella **consistenza** (art. 2427, c. 1, n. 4 c.c.);
- l'ammontare dei **crediti** di durata residua **superiore a 5 anni** (art. 2427 co.1 n. 6 c.c.);
- la **ripartizione** dei crediti per **aree geografiche** (art. 2427, c. 1, n. 6 c.c.);
- la non comparabilità e l'adattamento della **comparazione**, o la non possibilità di questo, delle voci dei crediti con quelle dell'esercizio precedente (art. 2423-ter, c. 5 c.c.);
- i **criteri** con i quali si è data attuazione alla disposizione che prevede la possibilità di **non rispettare** gli **obblighi** in tema di **rilevazione**, **valutazione**, **presentazione** e informativa quando la loro osservanza abbia **effetti irrilevanti** al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, c. 4 c.c.).

Inoltre devono essere fornite le seguenti ulteriori informazioni, ove rilevanti (OIC 15):
- il **tasso d'interesse** effettivo e le **scadenze**;
- l'ammontare dei **crediti** per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul Conto economico;
- l'ammontare dei crediti dati in **garanzia** di propri debiti o impegni;

© Wolters Kluwer Italia

- l'ammontare degli **interessi di mora** compresi nei crediti scaduti, distinguendo tra quelli ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili;
- il grado di concentrazione dei crediti se è presente un fenomeno di **concentrazione** dei crediti;
- la natura dei **creditori** e la composizione della voce B.III2.d-bis) e C.II.5-quater) "crediti verso altri".

Non sono previste **informazioni** specifiche relative ai **crediti** verso clienti da fornire nella relazione che gli amministratori devono redigere sulla situazione della società (**relazione sulla gestione**), fermo restando la necessità di indicare in tale documento i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. In tale categoria di informazioni potrebbero essere indicate le eventuali manifestazioni di inesigibilità di alcuni crediti (art. 2428 c.c.).

CREDITI VERSO ALTRI 5.2.

Definizione 5.2.1.

Il legislatore nazionale dedica un'apposita voce di bilancio a carattere residuale (C.II.5-quater dello Stato patrimoniale, titolata "crediti verso altri"), volta ad accogliere tutte le informazioni relative ai crediti che non trovano specifica collocazione nelle altre voci dell'attivo circolante.

Tale posta di bilancio può contenere, per sua stessa natura, crediti molto diversi tra loro, ferma restando la necessità di indicare separatamente i **valori esigibili** oltre l'esercizio successivo, come espressamente disposto dall'art. 2424 c.c.

Ad ogni modo, anche nel caso dei crediti verso soggetti diversi, il valore esposto in bilancio sarà al netto delle eventuali **svalutazioni**.
I crediti iscritti nella presente voce sono tutti quei crediti che non rientrano in una delle voci precedentemente descritte.
A mero titolo esemplificativo, la voce "crediti verso altri" può accogliere:

- i crediti verso dipendenti per **anticipi** su **retribuzioni**;
- i crediti verso dipendenti per anticipi in **conto spese**;
- i crediti verso obbligazionisti a fronte di **obbligazioni** sottoscritte;
- i crediti verso **intermediari finanziari** derivanti dall'acquisto "a pronti" di attività con obbligo di retrocessione a termine, c.d. "pronti contro termine";
- se l'impresa ha versato **cauzioni** in denaro, il corrispondente credito;
- gli **acconti** a **fornitori** a fronte di prestazione di servizi;
- i crediti per i **certificati bianchi**.

Operazioni "pronti contro termine"

La riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) ha disciplinato il trattamento contabile delle operazioni di vendita con obbligo di retrocessione a termine (c.d. "pronti contro termine").
In particolare, le attività oggetto di **contratti** di **compravendita** con **obbligo** di **retrocessione** a **termine** devono essere iscritte nello **Stato patrimoniale** del venditore "a pronti" (art. 2424-bis, c. 5 c.c.).
Si ha un'operazione di vendita con obbligo di retrocessione nell'ipotesi in cui (OIC 1):

- il contratto o la pattuizione stipulati fra le parti comportino il **riacquisto** da parte del venditore della cosa originariamente venduta ad una certa data e per un certo prezzo;
- tale pattuizione renda obbligatorio il riacquisto.

Il trattamento contabile delle operazioni pronti contro termine rappresenta un'applicazione del principio della **prevalenza della sostanza sulla forma** (➡17.8.4.). Il mantenimento del bene "venduto" fra le attività del venditore è, infatti, il riconoscimento che "non di vera e propria cessione si è trattato, ma di una temporanea perdita della titolarità del bene da parte del venditore" (OIC 1).

In proposito, pare opportuno distinguere a seconda che l'operazione costituisca, nella sostanza:

- un **finanziamento**;
- il **prestito** di un bene.

Nel caso in cui l'operazione si configuri, di fatto, come un'operazione di **finanziamento**, l'acquirente iscriverà la somma corrisposta in sede di acquisto iniziale fra i crediti dell'attivo dello Stato patrimoniale.
I titoli sottesi all'operazione rimangono invece classificati nello Stato patrimoniale del venditore "a pronti".

© Wolters Kluwer Italia

CASO 18 - Operazione pronti contro termine

L'azienda BETA acquista "a pronti" titoli in data 1/1/n al prezzo di euro 2.000,00 con obbligo di rivendita a "termine" al 31/12/n+1 al prezzo di euro 2.500,00.

Acquisto dei titoli "a pronti"

SP	C.II.5 quater	Crediti per pronti c/termine	2.000	
SP	C.IV.1	Banca c/c		2.000

Rilevazione del rateo attivo al 31/12 dell'esercizio "n"

CE	C.16.d.	Interessi attivi		250
SP	D (attività)	Ratei attivi	250	

Vendita dei titoli "a termine"

SP	C.IV.1	Banca c/c	2.500	
SP	C.II.5 quater	Crediti per pronti c/termine		2.000
SP	D (attività)	Ratei attivi		250
CE	C.16.d.	Interessi attivi		250

Nel caso in cui l'operazione si configuri, di fatto, come **prestito** di un **bene**, l'acquirente effettuerà le seguenti rilevazioni contabili:

- i mezzi finanziari utilizzati per l'**acquisto iniziale** devono essere iscritti come crediti fra le attività del circolante e tra le attività immobilizzate, in base alla durata contrattuale, limitatamente alla parte corrispondente al prezzo pattuito per la futura retrocessione del bene;
- la parte corrisposta al venditore in relazione al **godimento temporaneo del bene** è iscritta tra i risconti attivi ed è gradualmente addebitata in funzione della competenza economica al Conto economico;
- i **frutti** eventualmente derivanti dal bene sono rilevati nel Conto economico secondo il principio della competenza e classificati in base alla loro natura.

Acconti a fornitori

Gli acconti a fornitori, in linea generale, **non** vanno esposti tra i **crediti**, bensì, a seconda della loro origine:

- tra le immobilizzazioni **immateriali** o **materiali**;
- all'interno delle **rimanenze**.

Tuttavia, gli acconti corrisposti a fronte di immobilizzazioni finanziarie vanno classificati nella voce B.III.2.d-bis), mentre quelli corrisposti a fronte di servizi devono essere iscritti nella voce in esame (C.II.5 quater).

Crediti per certificati bianchi

Un nuovo meccanismo volto a promuovere l'utilizzo razionale dell'energia si basa su strumenti denominati certificati bianchi o meglio **titoli di efficienza energetica commercializzabili**, noti anche come TEE (D.M. 11 gennaio 2017). L'obiettivo è quello di incentivare il risparmio energetico, sia da parte dei distributori di elettricità e gas (soggetti obbligati), sia da parte delle aziende che pongono in essere progetti volti a incrementare l'efficienza energetica. Per i primi (soggetti obbligati), ogni anno l'Autorità per l'energia determinerà l'entità dell'obbligo, dunque del relativo contributo.

I TEE sono dunque rilasciati dal gestore del mercato elettrico (GME) a favore di soggetti che realizzano progetti volti a migliorare il risparmio energetico quali:

- distributori di energia;
- società controllate dai soggetti distributori;
- società che operano nel settore dei servizi energetici;
- società che, presentando un c.d. energy manager, realizzano progetti volti a migliorare l'efficienza energetica (in questo caso solo a partire dal 2008).

© Wolters Kluwer Italia

Con riferimento all'ultima categoria richiamata, i progetti di efficienza energetica ammissibili sono esclusivamente quelli in grado di **generare risparmi energetici aggiuntivi** a quelli conseguibili **rispetto** ad un **sistema tecnologico** assunto come **riferimento**. A seconda del risparmio energetico conseguito, è possibile ottenere differenti tipologie di TTE :

- Tipo I - Riduzione dei consumi di energie elettrica;
- Tipo II - Riduzione dei consumi di gas naturale;
- Tipo III - Riduzione dei consumi di altre forme di energia non realizzata nel settore dei trasporti;
- Tipo IV - Riduzione dei consumi di altre forme di energia realizzata nel settore dei trasporti.

Rispetto allo strumento precedentemente esistente rappresentato dai certificati verdi (CV) i certificati bianchi (TEE):

- non sono attribuiti a **preventivo**, bensì a consuntivo (al verificarsi dell'effettivo risparmio energetico conseguito),
- sono attribuiti per **interventi sostitutivi** volti a conseguire risparmi energetici, ma non riguardano interventi realizzati su nuovi edifici e strutture.

I soggetti obbligati dovranno dunque conseguire ogni anno un predeterminato target di risparmio e consegnare all'Autorità per l'energia un equivalente numero di certificati bianchi (TEE). L'azienda può dunque ottenere tali certificati sia direttamente, ricevendo gratuitamente tali certificati dal Gestore del mercato elettrico al raggiungimento di specifici risultati di risparmio energetico, sia acquistando un **numero sufficiente di certificati bianchi sul mercato** (da imprese di servizi energetici e trader).
I soggetti c.d. non obbligati, invece, potranno ricevere certificati bianchi (TEE) realizzando progetti volti a migliorare l'efficienza energetica, procedendo quindi alla loro successiva vendita.
Sotto un profilo prettamente contabile, occorre rilevale che malgrado vi sia la mancanza di uno specifico principio contabile dedicato, la posizione dell'OIC sui certificati verdi (CV) (espressa dall'abrogato OIC 7 - I certificati verdi) era piuttosto chiara e basata su una **contabilizzazione per competenza del certificato sul periodo nel quale si realizza il presupposto**. La stessa Assonime ha rilevato la necessità di iscrivere un credito nell'attivo circolante al presumibile valore di realizzo nell'esercizio in cui si realizza il presupposto (caso 2/2012).

CASO 19 - Certificati bianchi per i soggetti obbligati
La società ALFA, produttrice di energia elettrica (soggetto obbligato) per l'esercizio "n" in corso è obbligata a raggiungere un determinato obiettivo di risparmio energetico, misurabile nell'ordine di euro 300.000.

Rilevazione dell'obbligo sorto per l'esercizio "n"

CE	B.14	Costi per risparmio energetico	300.000	
SP	D.14	Debiti v/GSE		300.000

Hp. 1 - Ottenimento di certificati bianchi per progetti di risparmio energetico

CE	A.5	Ricavi per risparmio energetico		300.000
SP	C.II.5-quater	Crediti v/GSE	300.000	

In alternativa,

CE	B.14	Costi per risparmio energetico		300.000
SP	D.14	Debiti v/GSE	300.000	

Hp. 2 - Acquisto di certificati bianchi sul mercato

SP	D.14	Debiti v/GSE	300.000	
SP	C.II.5 bis	IVA a credito	66.000	
SP	D.14	Debiti diversi		366.000

© Wolters Kluwer Italia

Poiché la compravendita di certificati bianchi è soggetta a *reverse charge* (art. 17 c. 6, lett. d-bis) D.P.R. n. 633/1972) seguirà la seguente rilevazione:

SP	C.II.5 bis	IVA a debito	66.000	
SP	D.14	IVA a credito		66.000

CASO 20 - Certificati bianchi per i soggetti non obbligati

La società ALFA (soggetto non obbligato) a fronte della presentazione all'Autorità per l'energia di un intervento di risparmio energetico ottiene il diritto a ricevere per l'esercizio "n" un certo numero di certificati bianchi (TEE) dal gestore del mercato elettrico. Al 31/12/"n "la società stima in 200.000 euro il valore dei certificati maturati (valore medio dei TEE nel mese di dicembre). Al momento dell'effettivo ottenimento dei TEE, marzo "n+1", la società ALFA procede con la vendita sul mercato dei titoli, ottenendo un importo pari a euro 210.000.

31/12/"n" - Liquidazione dei ricavi maturati per risparmi energetici

CE	A.5	Ricavi per risparmi energetici		200.000
SP	C.II.1.	Fatture da emettere	200.000	

01/03/"n+1" - Vendita dei certificati (TEE) sul mercato

SP	C.II.5-quater	Crediti per cessione TEE	210.000	
CE	A.5.	Ricavi per risparmi energetici		10.000
SP	C.II.1.	Fatture da emettere		200.000

La vendita dei TEE comporta il sorgere di un credito (solitamente) verso i soggetti obbligati, che costituiscono la domanda di TEE. Come già precisato, essendo la compravendita di TEE soggetta a *reverse charge* (art. 17, c. 6, lett. d-bis) del D.P.R. n. 633/1972) la fattura di vendita da parte del soggetto cedente non comprenderà l'IVA (con esplicita indicazione in fattura della dicitura: "operazione soggetta a *reverse charge* ai sensi dell'art. 17 comma 6 lettera d-bis del DPR 633/1972*").*

Crediti esclusi dalla voce "Crediti verso altri"

Non sono compresi, invece, nella voce "crediti verso altri":

- i crediti verso **clienti**;
- i crediti verso imprese **controllate**;
- i crediti verso imprese **collegate**;
- i crediti verso imprese **controllanti**;
- i crediti verso imprese sottoposte al controllo delle **controllanti**;
- i crediti **tributari**;
- le imposte **anticipate**.

5.2.2. Criteri di valutazione

I crediti devono essere iscritti al **netto** delle **svalutazioni** eventualmente effettuate, in modo tale da ricondurli al "presumibile valore di realizzo" (OIC 15, par. 23). Tale criterio di valutazione è quello previsto anche dal legislatore (art. 2426, c. 1, n. 8 c.c.).

Si precisa, tuttavia, che in assenza di **costi di transazione** e in presenza di **crediti a breve termine** (entro 12 mesi) può dirsi ragionevolmente supportata la presunzione che gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione siano in buona sostanza irrilevanti (OIC 15). Tale presunzione, tuttavia, dovrà essere argomentata nella Nota integrativa.

5.2.3. Classificazione in bilancio

I crediti verso altri sono iscritti nella **voce C.II.5-quater** dell'**attivo circolante**, al netto dei relativi fondi per **rettifiche** (art. 2424 c.c.).

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono suddivisi sulla base della natura del **soggetto debitore**. Nella voce "**C.II.5-quater - Crediti verso altri**" confluiscono tutti quei crediti verso soggetti diversi da quelli espressamente indicati nello schema civilistico di Stato patrimoniale.

© Wolters Kluwer Italia

Nella fattispecie si fa riferimento, anzitutto, ai crediti verso **tutti gli altri debitori** tra i quali, ad esempio, dipendenti ed obbligazionisti.

Ai fini della rappresentazione dei crediti in bilancio, oltre alla classificazione sulla base dei soggetti debitori, assume rilevanza anche la **scadenza**. In effetti, per tutte le categorie di crediti iscritti nell'attivo circolante è prescritta la **separata indicazione**, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo (art. 2424 c.c.).
Ne consegue dunque che, anche tra i "**crediti verso altri**", vanno **indicate** separatamente le **quote** di **crediti** esigibili **oltre l'esercizio** successivo, fermo restando che, laddove il credito soddisfi il requisito della destinazione duratura, andrà iscritto non nell'attivo circolante, bensì tra le immobilizzazioni finanziarie.

Nel caso in cui il bilancio sia predisposto in forma abbreviata, i crediti verso altri sono compresi all'interno dell'unica voce C.II "Crediti", che comprende cumulativamente tutte le altre possibili tipologie di crediti del circolante (verso clienti, verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti, tributari e per imposte anticipate).
Deve, in ogni caso, essere indicata la parte esigibile oltre l'esercizio successivo.

Nota integrativa e Relazione sulla gestione 5.2.4.

Nota integrativa

Alla luce del contenuto residuale della voce di bilancio in esame, l'informativa esplicativa dei suddetti valori, da fornire nella Nota integrativa, appare quanto mai essenziale.
Il contenuto della Nota integrativa nella normativa civilistica è stato ampiamente delineato con riferimento ai "crediti verso clienti".
Tra l'altro, occorre fornire informazioni in merito ai criteri di valutazione applicati, ai crediti di durata **superiore a 5 anni**, nonché alle operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.
La Nota integrativa deve altresì indicare le operazioni realizzate con **parti correlate** (ad esempio controllanti, controllate, consociate), precisando:
- l'importo;
- la natura del rapporto;
- ogni altra informazione, relativa a tali operazioni, necessaria per la comprensione del bilancio.

L'obbligo di informativa sussiste solo nei casi in cui tali operazioni:
- presentino una certa **rilevanza**;
- non siano state concluse a **normali condizioni di mercato**.

Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

Relazione sulla gestione

Le informazioni relative ai crediti da riportare nella Relazione sulla gestione sono (art. 2428 c.c.) in estrema sintesi:
- i rapporti, nonché i contenuti dei **conti** e delle **operazioni** con imprese controllate, collegate e altre consociate;
- i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di **direzione e coordinamento** e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.

Qualora i crediti in esame abbiano scadenza a lungo termine, inoltre, potrebbe essere necessario fornire informazioni in merito al rischio finanziario.

CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI 5.3.

Definizione 5.3.1.

Si analizzano ora quelle voci dei crediti relativi ai **rapporti infragruppo**.
I crediti verso controllate, collegate e controllanti costituiscono tre voci di bilancio distinte secondo la normativa civilistica, ma possono essere analizzate congiuntamente rispetto ai crediti verso clienti, dai quali si distinguono in ragione del diverso soggetto debitore: imprese appartenenti allo stesso gruppo, da un lato, soggetti terzi, dall'altro.

© Wolters Kluwer Italia

I valori derivanti da rapporti di natura commerciale e gestionale vanno iscritti nelle poste di Stato patrimoniale "crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti" suddivisi in base a ciascuna tipologia di **consociata** e **indipendentemente** dalla loro **scadenza** (mentre i crediti originati da prestiti sono solitamente compresi nell'attivo immobilizzato stante la loro scadenza ultrannuale).

Gli **importi esigibili** oltre l'esercizio successivo (art. 2424 c.c.) vanno indicati separatamente.

È opportuno chiarire anzitutto cosa si deve intendere per:
- imprese controllate;
- imprese collegate;
- imprese controllanti;
- imprese soggette al controllo delle controllanti.

Imprese controllate

Con riferimento al concetto di imprese controllate è possibile individuare tre distinte fattispecie di controllo:
- controllo di **diritto**;
- controllo di **fatto**;
- controllo **contrattuale** (ex art. 2359, c. 1 c.c.).

Controllo di diritto - Si tratta di una forma di controllo derivante dal **possesso**, **diretto o indiretto** (tramite società controllate), della maggioranza dei **diritti** di **voto** in un'altra società (art. 2359, c. 1, n. 1 c.c.).
A tali fini, si computano anche i **voti** spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta.
Non si computano i voti spettanti per conto di terzi (art. 2359, c. 2 c.c.).

Controllo di fatto - È il controllo che deriva dalla disponibilità di **voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante** nell'assemblea ordinaria di un'altra società (art. 2359, c. 1, n. 2 c.c.).
A tali fini, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta. Non si computano i voti spettanti per conto di terzi (art. 2359, c. 2 c.c.).

Controllo contrattuale - Sono altresì considerate società controllate le società che sono sotto l'**influenza dominante** di un'altra società in virtù di particolari **vincoli contrattuali** con essa (art. 2359, c. 1, n. 3 c.c.). Si parla, in questi casi di controllo contrattuale.

Imprese collegate

Si considerano "imprese collegate" le società sulle quali un'altra società esercita un'**influenza notevole** (art. 2359, c. 3 c.c.).
L'"influenza notevole" si presume quando si detiene:
- **1/5 dei voti** per deliberare nell'assemblea ordinaria;
- **1/10 dei voti** per deliberare nell'assemblea ordinaria, se la società ha azioni quotate in borsa.

I crediti vantati nei confronti di imprese controllanti, ossia società che detengono il controllo su quella che redige il bilancio, vanno indicati nella **voce C.II.4** dello **Stato patrimoniale**.
Il fatto che la norma faccia riferimento a imprese "controllanti", ovvero al plurale, sottintende la necessità di includere in tale categoria:
- non solo i crediti verso la società **direttamente controllante**;
- ma anche quelli vantati nei confronti di tutte le altre **società controllanti della controllante diretta**, ossia verso tutte le società appartenenti alla stessa "catena di controllo".

I crediti vantati nei confronti delle imprese sottoposte al controllo delle controllanti rappresentano crediti vantati nei confronti di società controllate da aziende che detengono il controllo anche della società che redige il bilancio.

Anche in questo caso il riferimento a imprese "controllanti", al plurale, sottintende la necessità di includere nella categoria tutti crediti verso le società controllate dalla società che controlla direttamente quella che redige il bilancio, ma anche tutti i crediti vantati nei confronti di società controllate da aziende che eventualmente controllano la **controllante diretta**.

© Wolters Kluwer Italia

Criteri di valutazione 5.3.2.

La valutazione di tutti i crediti, compresi quelli verso controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, deve avvenire con il criterio del **costo ammortizzato**, tenendo conto del **fattore temporale** e del **presumibile valore** di **realizzazione** (art. 2426, c. 1, n. 8, c.c.).

Classificazione in bilancio 5.3.3.

La classificazione dei crediti verso controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti ricalca, in linea di massima, quanto già rilevato trattando i crediti verso clienti.
Ne consegue che, anche per tali crediti, sarà necessario **indicare** separatamente, **per ciascuna voce**, quelli **esigibili** oltre l'**esercizio successivo**, come espressamente disposto dall'art. 2424 c.c.
La struttura di Stato patrimoniale civilistica prevede la distinzione dei crediti verso consociate come di seguito indicato:
- crediti verso imprese controllate (voce C.II.2);
- crediti verso imprese collegate (voce C.II.3);
- crediti verso imprese controllanti (voce C.II.4);
- crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (voce C.II.5).

Quanto al **momento di iscrizione** anche tali crediti, al pari di tutti gli altri, sono iscrivibili in bilancio soltanto laddove siano già **maturati** i relativi **ricavi** (OIC 15).
Di conseguenza, ferma restando l'esistenza di casi particolari, detti ricavi vengono riconosciuti, sulla base del principio di competenza, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- il **processo produttivo** dei beni e servizi è stato **completato**;
- lo **scambio** è **avvenuto**.

Lo Stato patrimoniale del **bilancio abbreviato** e delle **micro-imprese** comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 c.c. con la lettera maiuscola e con numeri romani (art. 2435-bis c.c. e 2435-ter c.c.).
Pertanto, nel bilancio abbreviato e nel bilancio delle micro-imprese, i crediti verso controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti sono esposti cumulativamente nella voce C.II, unitamente agli altri crediti del circolante.
Deve, in ogni caso, essere indicata la parte esigibile oltre l'esercizio successivo.

Nota integrativa e Relazione sulla gestione 5.3.4.

Nota integrativa

Le informazioni da fornire sono, in linea di massima, quelle già descritte in precedenza per i "crediti verso i clienti".
La Nota integrativa deve altresì indicare le operazioni realizzate con parti correlate (ad esempio controllanti, controllate, consociate), precisando:
- l'**importo**;
- la natura del **rapporto**;
- ogni altra informazione, relativa a tali **operazioni**, necessaria per la comprensione del bilancio.

L'obbligo di informativa sussiste solo nei casi in cui le operazioni con parti correlate nel contempo presentino una certa rilevanza e non siano state concluse a normali condizioni di mercato.
Inoltre, le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società (art. 2427, c. 1, n. 22-bis c.c.).

L'indicazione, in Nota integrativa, dei crediti verso consociate, soci e altre parti correlate, nonché dei crediti verso la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette, deve essere riportata, oltre che in Nota integrativa, anche nella **Relazione sulla gestione**.
In ogni caso, qualora le informazioni di cui non è obbligatoria l'indicazione in Nota integrativa siano fornite nella Relazione sulla gestione (che non è parte integrante del bilancio), è opportuno che la prima rinvii esplicitamente alla seconda in merito a tale informative.

Relazione sulla gestione

Nel contenuto "minimo" della Relazione sulla gestione devono risultare i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime (art. 2428, c. 3, n. 2 c.c.).

© Wolters Kluwer Italia

Ciò detto, è opportuno indicare che i rapporti infragruppo si sono svolti a **condizioni normali di mercato**. In caso contrario, infatti, e sempre che si tratti di operazioni rilevanti, l'informativa andrebbe resa nella Nota integrativa. Gli amministratori devono indicare nella relazione:

- i rapporti, nonché i contenuti dei **conti** e delle **operazioni**, con imprese controllate, collegate e altre consociate;
- i **rapporti** intercorsi con chi esercita l'**attività** di **direzione** e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.

Per i crediti a lungo termine, potrebbe inoltre essere necessario fornire informazioni in merito al rischio finanziario.

5.4. CREDITI DI FINANZIAMENTO

La classificazione dei crediti nell'attivo patrimoniale non segue il criterio generale dell'effettiva funzione che i componenti patrimoniali assumono in relazione allo svolgimento dei processi produttivi (destinazione durevole o non durevole). I crediti verso clienti sono quelli che derivano principalmente dai ricavi di **vendita** e siano da iscrivere nell'attivo circolante (OIC 15). Al contrario, i **crediti di finanziamento**, ovvero i crediti sorti a seguito della concessione di prestiti, devono essere iscritti tra le **immobilizzazioni finanziarie**, evidenziando distintamente la quota esigibile oltre l'esercizio successivo. Ai fini dell'individuazione degli importi esigibili entro o oltre l'esercizio, la classificazione deve essere effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale.

La voce "verso altri" dei crediti immobilizzati (nella voce BIII. 2 *d-bis*) accoglie i crediti di finanziamento verso le imprese non consociate, mentre trovano specifica collocazione i crediti sorti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti (➡5.3.)

5.4.1. Momento di iscrizione

Mentre i crediti di origine commerciale sono iscrivibili in base alla specifica origine (vendita di prodotti, vendita di immobili o erogazione di servizi) (➡5.1.2.), i crediti di origine diversa da quella commerciale devono essere rilevati nel momento in cui sorge giuridicamente l'**obbligazione di terzi verso l'azienda** (es. effettiva cessione dei fondi a titolo di finanziamento).

5.4.2. Valutazione

I crediti "sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo" (ex art. 2426, c. 1 n. 8, c.c.).

I crediti devono essere quindi iscritti secondo il **valore presumibile di realizzazione** (➡5.1.3.) e adottando il criterio del costo ammortizzato (➡5.1.4.). Questa disposizione si riferisce alla generalità dei crediti, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante, indipendentemente dal soggetto debitore.

CASO 21 - Contabilizzazione di un credito di finanziamento con il metodo del costo ammortizzato. Tasso fisso con rimborso del capitale a scadenza e tasso di interesse nominale in linea con i tassi di mercato

Si consideri un prestito per un importo nominale di euro 100.000 erogato sostenendo costi di transazione pari a euro 1.000. Il tasso di interesse nominale è pari a 1,5% annuo e genera interessi pagati posticipatamente a fine anno, per ciascuno dei successivi 3 anni. Il rimborso del capitale avviene integralmente alla scadenza del terzo anno.

Nel caso in cui il tasso di interesse nominale desumibile dalle condizioni contrattuali (1,5%) risulti in linea con i tassi di mercato, il credito sarà iscritto originariamente al valore di euro 101.000 (non procedendo ad alcuna attualizzazione).

L'applicazione del costo ammortizzato prevede anzitutto la chiara esplicitazione dei flussi effettivi e la conseguente determinazione del c.d. tasso interno di rendimento (TIR). La rilevazione del credito con il criterio del costo ammortizzato risulterebbe quindi essere la seguente:

Anno	Valore contabile del credito 1/1 (a)	Interessi al TIR (b)	Flussi finanziari in entrata (c)	Valore contabile del credito al 31/12 (a+b-c)
1	101.000	1.170,50	1.500	100.670,50
2	100.670,50	1.166,68	1.500	100.337,18
3	100.337,18	1.162,82	1.500	100.000,00

© Wolters Kluwer Italia

Sulla base dei flussi presentati in tabella il TIR dell'operazione risulta essere pari a 1,159% (101.000 = 1.500*(1+0,01159)$^{-1}$ + 1.500*(1+0,01159)$^{-2}$ +101.500*(1+0,01159)$^{-3}$).
La contabilizzazione iniziale del credito sarebbe quindi la seguente:

SP	B.III.2	Crediti	101.000	
SP	D7	Debiti v/fornitori		1.000
SP	C.IV.1	Banca c/c		100.000

In ciascuno dei successivi esercizi l'ammontare del credito aumenterà a seguito della rilevazione degli interessi di competenza (calcolati al TIR) al netto della parte di interessi effettivamente incassata:

Anno 1

SP	B.III.2	Crediti	1.170,50	
CE	C.16.a	Interessi attivi		1.170,50
SP	B.III.2	Crediti		1.500,00
SP	C.IV.1	Banca c/c	1.500,00	

Anno 2

SP	B.III.2	Crediti	1.166,68	
CE	C.16.a	Interessi attivi		1.166,68
SP	B.III.2	Crediti		1.500,00
SP	C.IV.1	Banca c/c	1.500,00	

Anno 3

SP	B.III.2	Crediti	1.162,82	
CE	C.16.a	Interessi attivi		1.162,82
SP	B.III.2	Crediti		1.500,00
SP	C.IV.1	Banca c/c	1.500,00	
SP	B.III.2	Crediti		100.000,00
SP	C.IV.1	Banca c/c	100.000,00	

CASO 22 - Contabilizzazione di un credito di finanziamento con il metodo del costo ammortizzato. Tasso fisso con rimborso del capitale a scadenza e tasso di interesse nominale non in linea con i tassi di mercato

Si consideri l'esempio precedente. Concessione di un prestito per un importo nominale di euro 100.000 erogato sostenendo costi di transazione pari a euro 1.000. Il tasso di interesse nominale è pari a 1,5% annuo e genera interessi pagati posticipatamente a fine anno, per ciascuno dei successivi 3 anni. Il rimborso del capitale avviene integralmente alla scadenza del terzo anno.
In questo caso, si ipotizzi che il tasso di interesse nominale desumibile dalle condizioni contrattuali (1,5%) risulti non in linea con i tassi di mercato che risultano pari a 3%.

© Wolters Kluwer Italia

In sede di rilevazione originaria occorrerà:

a. calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato, ossia: $1.500*(1+0.03)^{-1}+1.500*(1+0.03)^{-2}+101.500*(1+0.03)^{-3} = 95.757,083$;
b. aggiungere i costi di transazione al valore attuale calcolato al punto precedente (95.757,083+1.000 = 96.757,083);
c. calcolare il tasso effettivo di interesse (TIR) utilizzando il valore determinato al precedente punto b) = 2,6385% ($96.757,083 = 1.500*(1+0,026385)^{-1} + 1.500*(1+0,026385)^{-2} + 101.500*(1+0,026385)^{-3}$)

La rilevazione del credito con il criterio del costo ammortizzato risulterebbe quindi essere la seguente:

Anno	Valore contabile del credito 1/1 (a)	Interessi al TIR (b)	Flussi finanziari in entrata (c)	Valore contabile del credito al 31/12 (a+b-c)
1	96.757,08	2.552,95	1.500	97.810,03
2	97.810,03	2.580,73	1.500	98.890,76
3	98.890,76	2.609,24	1.500	100.000,00

La contabilizzazione iniziale del credito sarebbe quindi la seguente:

SP	B.III.2	Crediti	96.757,08	
CE	C.17	Oneri finanziari	4.242,92	
SP	D7	Debiti v/fornitori		1.000
SP	C.IV.1	Banca c/c		100.000

NB: la differenza (euro 4.242,92) tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione (101.000 = 100.000+1.000) e il valore iniziale pari al valore attuale del credito più i costi di transazione (96.757,08 = 95.757,08 + 1.000) dovrà essere rilevata tra gli oneri finanziari (Conto economico) al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione (o del contratto) non impongano un differente trattamento.
A titolo di esempio, se il finanziamento fosse erogato da una società controllante, la suddetta differenza potrebbe essere considerata un rafforzamento patrimoniale da rilevare a incremento del patrimonio netto (da parte della controllata) e ad incremento del valore della partecipazione (dalla società controllante). In questo caso, la rilevazione iniziale risulterebbe essere la seguente (società controllante che eroga il finanziamento):

SP	B.III.2	Crediti	96.757,08	
SP	B.III.1 a)	Partecipazioni in imprese controllate	4.242,92	
SP	D7	Debiti v/fornitori		1.000
SP	C.IV.1	Banca c/c		100.000

In ciascuno dei successivi esercizi l'ammontare del credito aumenterà a seguito della rilevazione degli interessi di competenza (calcolati al TIR) al netto della parte di interessi effettivamente incassata:
Anno 1

SP	B.III.2	Crediti	2.552,95	
CE	C.16.a	Interessi attivi		2.552,95
SP	B.III.2	Crediti		1.500,00
SP	C.IV.1	Banca c/c	1.500,00	

© Wolters Kluwer Italia

Anno 2

SP	B.III.2	Crediti	2.580,73	
CE	C.16.a	Interessi attivi		2.580,73
SP	B.III.2	Crediti		1.500,00
SP	C.IV.1	Banca c/c	1.500,00	

Anno 3

SP	B.III.2	Crediti	2.609,24	
CE	C.16.a	Interessi attivi		2.609,24
SP	B.III.2	Crediti		1.500,00
SP	C.IV.1	Banca c/c	1.500,00	
SP	B.III.2	Crediti		100.000,00
SP	C.IV.1	Banca c/c	100.000,00	

CASO 23 - Contabilizzazione di un credito di finanziamento con il metodo del costo ammortizzato e successiva considerazione di una riduzione del valore di presumibile realizzo

Si consideri un prestito per un importo nominale di euro 200.000 erogato effettuando un originario pagamento di importo pari a euro 193.200, prevedendo quindi una commissione a carico del cliente per la differenza (euro 6.800). Il prestito, fruttifero di interessi al tasso del 5% sul valore nominale, sarà rimborsato integralmente dopo 4 anni.

L'applicazione del costo ammortizzato prevede anzitutto la chiara esplicitazione dei flussi effettivi e la conseguente determinazione del c.d. tasso interno di rendimento (TIR). La rilevazione del credito con il criterio del costo ammortizzato risulterebbe quindi essere la seguente:

Anno	Flussi	Interessi al TIR	Interessi al TIR - interessi al nominale	Valore del credito al costo ammortizzato
0	-193.200			193.200
1	10.000	11.554,87	1.554,87	194.754,87
2	10.000	11.647,86	1.647,86	196.402,72
3	10.000	11.746,41	1,746,41	198.149,14
4	210.000	11.850,86	1.850,86	200.000,00

Sulla base dei flussi presentati in tabella (colonna 2) il TIR dell'operazione risulta essere pari a 5,981% e la contabilizzazione iniziale del credito sarebbe quindi la seguente:

SP	C.II.1	Crediti	193.200	
SP	C.IV.1	Banca c/c		193.200

In ciascuno dei successivi esercizi l'ammontare del credito aumenterà a seguito della rilevazione degli interessi di competenza (calcolati al TIR) al netto della parte di interessi effettivamente incassata.

© Wolters Kluwer Italia

Anno 1				
SP	C.II.1	Crediti	11.554,87	
CE	C.16.a	Interessi attivi		11.554,87
SP	C.II.1	Crediti		10.000,00
SP	C.IV.1	Banca c/c	10.000,00	
Anno 2				
SP	C.II.1	Crediti	11.647,86	
CE	C.16.a	Interessi attivi		11.647,86
SP	C.II.1	Crediti		10.000,00
SP	C.IV.1	Banca c/c	10.000,00	
Anno 3				
SP	C.II.1	Crediti	11.746,41	
CE	C.16.a	Interessi attivi		11.746,41
SP	C.II.1	Crediti		10.000,00
SP	C.IV.1	Banca c/c	10.000,00	
Anno 4				
SP	C.II.1	Crediti	11.850,86	
CE	C.16.a	Interessi attivi		11.850,86
SP	C.II.1	Crediti		10.000,00
SP	C.IV.1	Banca c/c	10.000,00	
SP	C.II.1	Crediti		200.000,00
SP	C.IV.1	Banca c/c	200.000,00	

Ipotizzando che, durante l'esercizio 3, ci si renda conto che per evidenti problemi del cliente questi non riuscirà a pagare gli interessi dell'anno 4 e restituirà esclusivamente euro 160.000 di capitale, occorrerà procedere con la rilevazione di una **svalutazione del credito** (da riepilogare nel Conto economico alla voce D.19.b). L'importo della svalutazione da imputare nell'esercizio 3 dovrà essere determinato considerando anzitutto il valore attuale a inizio anno 3 dei flussi residui effettivamente generati negli esercizi 3 e 4, utilizzando sempre il tasso TIR originariamente determinato (nell'esempio 5,981%).
Il valore attuale dei flussi sarebbe così determinato:
$0 + 160.000*(1,05981)^{-2} = 0+142.451,09 = 142.451,09$
L'importo della svalutazione sarà determinato confrontando l'originario valore del credito al costo ammortizzato all'inizio del periodo 3 con il valore appena determinato (196.402,72 - 142.451,09 = 53.951,63).

© Wolters Kluwer Italia

Il nuovo costo ammortizzato così determinato avrebbe così la seguente evoluzione:

Anno	Flussi	Interessi al TIR	Interessi al TIR - interessi al nominale	Valore del credito al costo ammortizzato
2				196.402,72-svalutazione (53.951,63)
3	0	8.519,69	8.519,69	150.970,77
4	160.000	9.029,23	9.029,23	160.000,00

Le scritture contabili dell'esercizio 3 sarebbero dunque le seguenti:

SP	C.II.1	Crediti		53.951,64
CE	D.19.b	Svalutazione crediti	53.951,64	
SP	C.II.1	Crediti	8.519,69	
CE	C.16.a	Interessi attivi		8.519,69

Le scritture contabili dell'esercizio 4 sarebbero infine le seguenti:

SP	C.II.1	Crediti	9.029,23	
CE	C.16.a	Interessi attivi		9.029,23
SP	C.II.1	Crediti		160.000,00
SP	C.IV.1	Banca c/c	160.000,00	

CASO 24 - Contabilizzazione di un credito di finanziamento con il metodo del costo ammortizzato. Tasso di interesse nominale con variazione predeterminata (clausola step-up)

La clausola *step-up* prevede che il tasso di interesse nominale aumenti in modo prestabilito contrattualmente (le variazioni non sono dunque imputabili a indicizzazioni legate a parametri di mercato).

Si consideri un prestito per un importo nominale di euro 100.000 erogato senza sostenere costi di transazione. Il tasso di interesse nominale è pari a 1,5% nel primo anno, 2% nel secondo e 2,5% nel terzo annuo. Interessi pagati posticipatamente a fine anno, per ciascuno dei successivi 3 anni. Il rimborso del capitale avviene integralmente alla scadenza del terzo anno.

Sebbene non vi sia differenza tra il valore iniziale del credito erogato e quello rimborsato a scadenza, occorre comunque determinare il TIR al fine di ripartire gli interessi attivi sulla durata del credito ad un tasso effettivo costante.

Nell'esempio, il tasso di interesse effettivo costante (TIR) risulta pari a 1,993% ($100.000=1.500*(1+0,01993)^{-1} + 2.000*(1+0,01993)^{-2} + 102.500*(1+0,01993)^{-3}$)

L'applicazione del costo ammortizzato prevede anzitutto la chiara esplicitazione dei flussi effettivi e la conseguente determinazione del c.d. tasso interno di rendimento (TIR). La rilevazione del credito con il criterio del costo ammortizzato risulterebbe quindi essere la seguente:

Anno	Valore contabile del credito 1/1 (a)	Interessi al TIR (b)	Flussi finanziari in entrata (c)	Valore contabile del credito al 31/12 (a+b-c)
1	100.000,00	1.993,42	1.500	100.493,42
2	100.493,42	2.003,26	2.000	100.496,68
3	100.496,68	2.003,32	2.500	100.000,00

© Wolters Kluwer Italia

La contabilizzazione iniziale del credito sarebbe quindi la seguente:

SP	B.III.2	Crediti	100.000	
SP	C.IV.1	Banca c/c		100.000

In ciascuno dei successivi esercizi l'ammontare del credito aumenterà a seguito della rilevazione degli interessi di competenza (calcolati al TIR) al netto della parte di interessi effettivamente incassata:

Anno 1

SP	B.III.2	Crediti	1.993,42	
CE	C.16.a	Interessi attivi		1.993,42
SP	B.III.2	Crediti		1.500,00
SP	C.IV.1	Banca c/c	1.500,00	

Anno 2

SP	B.III.2	Crediti	2.003,26	
CE	C.16.a	Interessi attivi		2.003,26
SP	B.III.2	Crediti		2.000,00
SP	C.IV.1	Banca c/c	2.000,00	

Anno 3

SP	B.III.2	Crediti	2.003,32	
CE	C.16.a	Interessi attivi		2.003,32
SP	B.III.2	Crediti		2.500,00
SP	C.IV.1	Banca c/c	2.500,00	
SP	B.III.2	Crediti		100.000,00
SP	C.IV.1	Banca c/c	100.000,00	

© Wolters Kluwer Italia